DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 18 marzo 2026, n. 162

PR FESR-FSE+ 2021-2027. Assi Prioritari I - "Competitività e Innovazione" e II - "Economia verde" – OO.SS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 – Azioni 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 1.10, 1.13, 2.2 – Avviso "Pacchetti Integrati di Agevolazione per Micro e Piccole Imprese (MiniPIA)" - Approvazione integrazioni e rettifiche

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

Visti:

- gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 04.02.1997 n. 7;
- la DGR n. 3261 del 28.07.1998 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93 e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011 n. 165;
- l'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- il Regolamento UE n. 679/2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016";
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005;
- la D.G.R. n. 1444 del 30 luglio 2008;
- la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0", pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. n. 685 del 26.04.2021 "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarico di Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico all'avv. Gianna Elisa Berlingerio;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii., riguardante la istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell'art. 8, comma 4 del DPGR n. 22/2021, nella quale, tra le altre, è istituita la Sezione Competitività;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.263 del 10 agosto 2021 e ss.mm.ii. di attuazione della D.G.R. n. 1289/2021, ovvero di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Competitività al Dirigente dott. Giuseppe Pastore;
- il D.P.G.R. n. 403 del 11/11/2021 con cui è stato adeguato l'Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, già adottato con DPGR n. 483/2017, che norma l'organizzazione per la gestione e attuazione del POR definendo ruolo, funzioni e competenza di ciascun responsabile ai diversi livelli, a seguito di adozione del DPGR n. 22 del 22/01/2021 - Adozione atto di Alta organizzazione. Modello organizzativo "MAIA2.0";

- la D.G.R. n. 1661 del 27/11/2023, recante "Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Organizzazione per l'attuazione del Programma", con cui la Giunta ha approvato l'Atto di Organizzazione;
- il D.P.G.R. n. 554 del 01/12/2023 con cui è stato adottato l'Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2021-2027;
- la D.G.R. n. 282 del 14/03/2024 avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta Regionale 7 dicembre 2020 n.1974 e s.m.i. – Nuove istituzioni, rimodulazioni e soppressioni di strutture dirigenziali" con la quale la Giunta regionale ha approvato l'istituzione del nuovo "Dipartimento per la Transizione Digitale", modificato le funzioni del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze, nonché ridefinito alcune funzioni di Sezioni afferenti alle strutture di livello dipartimentale;
- il D.P.G.R. n. 127 del 26/03/2024, recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Ulteriori integrazioni e modifiche.";
- La D.G.R. n. 477 del 15/04/2024, recante "*D.G.R. 28 luglio 2021, n. 1289 - Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22 - Modello MAIA 2.0 - Aggiornamento funzioni delle Sezioni di Dipartimento in attuazione della DGR n. 282/2024*";
- la L.R. 18/2023, recante "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti";
- la D.G.R. n. 1093 del 31/07/2023, recante "Controlli interni di regolarità amministrativa in fase successiva. Modifiche agli articoli 18 e 19 delle Linee guida sul Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia approvate con D.G.R. n. 1374 del 23 luglio 2019 e agli articoli 13 e 14 del Modello Organizzativo denominato MAIA 2.0 approvato con D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020" e ss.mm.ii.;
- la D.D. n. 23 del 19/06/2024, recante "*Conferimento incarico di direzione ad interim del Servizio Incentivi PMI e Grandi Imprese della Sezione Competitività afferente al Dipartimento Sviluppo Economico*" di conferimento di suddetto incarico al dott. Giuseppe Pastore, già dirigente della Sezione Competitività, fino alla nomina del dirigente titolare;
- la D.G.R. n. 1329 del 26/09/2024, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0"e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale in scadenza" di proroga al 30/11/24, e ss.mm.ii;
- la D.D. n. 17 del 30/04/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione di proroga al 31 maggio 2025 degli incarichi di direzione dei Servizi di Sezione della Giunta regionale, fermi restando gli incarichi all'attualità ricoperti ad interim, e le ss.mm.ii;
- la D.G.R. n. 50 del 29/01/2025 avente ad oggetto "Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 della Regione Puglia – Aggiornamento per l'anno 2025. Adozione.";
- la D.G.R. n. 1700 del 10/11/2025 avente ad oggetto "Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 della Regione Puglia. Adozione.";
- la D.D. n. 11 del 12/12/2025 della Sezione Affari Istituzionali, Prevenzione della corruzione, Trasparenza e Privacy, che ha adottato il modello operativo regionale per l'attuazione e verifica del rispetto del c.d. divieto di pantouflage (art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 e art. 21 D.lgs. n. 39/2013) ed istituzionalizzato il 'Tavolo tecnico Pantouflage', in linea con il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 15 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e con le disposizioni del vigente PIAO 2023-2025 della Regione Puglia tendenti a garantire il rispetto del divieto di pantouflage, nonché le connesse sanzioni previste per i soggetti che violino le previsioni dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n.42/2009.

Visti altresì:

- il Reg. (UE) n. 1056/2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta;

- il Reg. (UE) n. 1057/2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Reg. (UE) n. 1058/2021 relativo a Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo di coesione;
- il Reg. (UE) n. 1059/2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- il Reg. (UE) n. 1060/2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- la Comunicazione C(2021) 2594 del 19 Aprile 2021 con cui la Commissione Europea ha adottato gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- la Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l'Italia che definisce le zone che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddette "intensità di aiuto") per le imprese nelle regioni ammissibili (Carta approvata con decisione della Commissione europea C(2021)8655 del 2 dicembre 2021);
- la D.G.R. del 15/09/2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 07/03/2022, n. 302 recante "Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio";
- la D.G.R. del 27/03/2023, n. 383 recante "D.G.R. n. 302/2022 concernente "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Presa d'atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale";
- D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- la D.G.R. del 20/04/2022, n. 556 con cui la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 (PR), comprensiva di Rapporto Ambientale ed ha, tra l'altro, individuato l'Autorità di Gestione (AdG) del Programma nel Dirigente pro-tempore della Sezione Programmazione Unitaria;
- la D.G.R. 569 del 27/04/2022: recante l'approvazione della Strategia regionale per la specializzazione intelligente, denominata "Smart Puglia 2030 – Strategia di Specializzazione intelligente (S3)";
- l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "fondi SIE"), adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2025) 1848 del 20/03/2025 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 8641 che approva il programma "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Puglia in Italia, ritenuto conforme ai Regolamenti (UE) 2021/1060, 2021/1058, 2021/1057, nonché coerente con l'Accordo di Partenariato e con le pertinenti Raccomandazioni Specifiche per Paese, con le sfide individuate nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e con i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali;
- la D.G.R. del 07/12/2022, n. 1812 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta Decisione di esecuzione, ha approvato il Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027, e ha dato mandato al Dirigente della Sezione Programmazione unitaria di predisporre la proposta di governance del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027, in coerenza con il Modello MAIA 2.0 di organizzazione dell'Amministrazione regionale, adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii;
- la D.G.R del 16/02/2023, n. 130, con cui, ai sensi all'art. 38 del citato Reg. (UE) n. 1060/2021, ha istituito

il Comitato di Sorveglianza del Programma regionale, e successive D.G.R. del 18/09/2023, n. 1272, e D.G.R del 12/02/2024, n. 78, e da ultima la D.G.R. del 28/10/2024, n. 1452, che ne hanno modificato l'Allegato 1 di composizione del Comitato;

- la D.G.R. del 03/05/2023, n. 603, con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale FESR-FSE+ 2021-2027" approvato in sede di Comitato di Sorveglianza nella sua riunione di insediamento del 09/03/2023, ai sensi dell'art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n° 1060/2021;
- la D.G.R. del 03/05/2023, n. 609, recante "Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Governance del Programma: approvazione delle Responsabilità di attuazione", con la quale la Giunta Regionale ha, tra l'altro, istituito le Sub-azioni a titolarità di Sezioni afferenti a Dipartimenti diversi da quello responsabile dell'Azione di riferimento, a cui sono assegnate le medesime funzioni dei Responsabili di azione, in coerenza con l'art 7 del DPGR 403/2021, e dato mandato all'Autorità di Gestione di istituire le Subazioni non ricadenti nella fattispecie indicata al punto precedente; e la successiva D.G.R. del 17/06/2024, n. 813, di modifica della suddetta;
- la D.G.R. del 08/05/2023, n. 620, recante "Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Insediamento del Comitato di Sorveglianza del Programma. Presa d'atto del Regolamento interno del Comitato" e successive D.G.R del 12/02/2024, n. 78, di "Presa d'atto del nuovo Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del Programma" e del 20/02/2025, n. 156, di "Presa d'atto e approvazione modifica Regolamento interno del Comitato";
- il Regolamento (UE) 2023/1315 recante "*Modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura*";
- la nota prot. n. AOO_158/PROT/11/07/2023/0012402 del 11/07/2023, successivamente integrata con nota prot. n. AOO_158PROT270720230012978, con cui la Sezione Competitività ha richiesto alla Sezione Programmazione Unitaria l'istituzione delle sub-Azioni per gli Avvisi sugli aiuti alle imprese relativi alla programmazione FESR-FSE+ 2021-2027 – Avvisi "Contratti di Programma", "PIA", "MiniPIA", "PIA Turismo", "MiniPIA Turismo";
- la Comunicazione CMP_COM_2022_00006, con cui la sezione Competitività ha condiviso con la Giunta Regionale le linee orientative per i bandi sugli aiuti alle imprese relativi alla Programmazione FESR/FSE+ 2021/2027, nelle more dell'approvazione del Programma Regionale FESR/FSE+ 2021/2027;
- la D.D. 26/07/2023, n. 145 della Sezione Programmazione Unitaria, recante "*PR Puglia 2021-2027 - Adesione alla metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari ai sensi dell'art. 53(3) lettera c) per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale Regolamento (UE) 2021/1060. Adozione della metodologia ed alle tabelle del Decreto Interministeriale (MISE - MIUR) n. 116 del 24/01/2018.*";
- la D.D. 30/01/2024, n. 26 della Sezione Programmazione Unitaria che ha recepito la nota metodologica di aggiornamento e delle tabelle del Decreto Interministeriale (MIMIT - MUR) n. 51 del 04/01/2024 per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari ai sensi dell'art. 53(3) lettera c) Regolamento (UE) 2021/1060 per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Innovazione finanziati da MIUR e MISE a valere sul PR Puglia 2021-2027;
- la "*Carta dei diritti fondamentali dell'UE e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP)".*

Considerato che:

- con D.G.R. del 08/08/2023, n. 1145, sono state approvate le Schede di pre-informazione relative agli avvisi "Contratti di Programma (CdP)", "Programmi Integrati di Agevolazione (PIA)", "Pacchetti Integrati

di Agevolazione (MiniPIA)", "Programmi Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (PIA Turismo)", "Pacchetti Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (MiniPIA Turismo)" a valere sul PO FESR-FSE+ 2021-2027;

- si è avviata e conclusa la condivisione con il Partenariato Economico e Sociale nelle sedute del 04/11/2022 (relativamente alla presentazione dei Quaderni della Strumentazione proposta), del 17/02/2023 (relativamente ai criteri di selezione delle operazioni da ammettere al co-finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo Plus a valere sul Programma Regionale Puglia 2021-2027, poi integrati e condivisi in successiva convocazione del 03/03/2023), del 19/05/2023 (relativamente alle prime bozze di avvisi ordinari) e del 15/06/2023 (relativamente alle prime bozze di avvisi del turismo), nonché del 02/08/2023 (per la condivisione delle Schede Pre-Informative), del 18/10/2023 (per la condivisione degli allegati relativi all'avviso CdP), del 03/11/2023 (per la condivisione degli allegati relativi all'avviso PIA), fino alla seduta del 18/12/2023, in cui sono stati condivisi gli allegati relativi all'avviso "Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPIA)", tra cui anche la lista dei codici ATECO ammissibili e l'elenco delle premialità previste;
- con D.D. n. 177 del 31/10/2023, recante "*PR Puglia FESR-FSE+ 2021/2027 – Articolazione delle Azioni del programma in Sub-Azioni. Istituzione ai sensi della DGR 609/2023"*, la Sezione Programmazione Unitaria ha istituito le sub-azioni relative ai suddetti avvisi;
- con D.G.R. del 13/11/2023, n. 1553, recante "*PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 – Asse XI - Azione 11.1 " Interventi di accompagnamento e assistenza tecnica ". Designazione della società Puglia Sviluppo S.p.A. quale Organismo Intermedio per Attività di Interesse Generale e approvazione schema di convenzione. Variazione al Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.*." è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo per la designazione di quest'ultimo quale Organismo Intermedio del PR Puglia 2021-2027 per la gestione degli aiuti di cui degli Avvisi di pre – informazione "CdP, PIA, PIA Turismo, Minipia e Minipia Turismo" approvati con D.G.R. n. 1145 del 08.08.2023;
- con D.G.R. del 15/11/2023, n. 1571, recante "*PR FESR-FSE+ 2021-2027. Assi Prioritari I - "Competitività e Innovazione" e II - "Economia verde" – OO.SS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 – Azioni 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 1.10, 1.13, 2.2 – Avvisi "Contratti di Programma (CdP)", "Programmi Integrati di Agevolazione (PIA)", "Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPIA)", "Programmi Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (PIA Turismo)", "Pacchetti Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (MiniPIA Turismo)" – Variazione al bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025 ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii*", è stata autorizzata la variazione di bilancio per dare copertura ai suddetti avvisi ed è stato autorizzato il Dirigente della Sezione Competitività a porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali, ivi inclusa l'approvazione con atto dirigenziale del testo dei nuovi avvisi, nonché ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale e del presente provvedimento a valere sulle Azioni 1.1, 1.2, 1.7 1.9, 1.10, 1.13, 2.2 la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- con D.D. 00014 del 06/12/2023, recante "*P.R. Puglia FESR-FSE+ 2021/2027 – Articolazione delle Azioni del programma in Sub-Azioni – Affidamento della responsabilità delle Sub-Azioni alle Sezioni competenti*", il Dipartimento Sviluppo Economico ha conferito l'incarico di Responsabile di sub-Azione a ciascun Dirigente di Sezione, nell'ambito delle Azioni attribuite alle diverse Sezioni del Dipartimento;
- con D.D. 00190 del 18/12/2023, recante "*Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Organizzazione per l'attuazione del Programma. Articolazione delle Azioni in Sub-Azioni ex A.D. n. 165/DIR/2023/00177 ed A.D. n. 002/DIR/2023/00014. Delega di funzioni ai sensi dell'art. 7 commi 4 e 5 del D.P.G.R. n. 554/2023*", il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale ha conferito, in qualità di Responsabile dell'Azione 1.7 - Interventi di digitalizzazione delle imprese, la delega dei propri compiti (di Responsabile dell'Azione), ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 commi 4 e 5 del D.P.G.R. n. 554/2023, e nei limiti di quanto ivi disposto, giusta D.D. n. 14/2023 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, al Dirigente della Sezione Competitività, relativamente alle sub-azioni 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6;
- con D.D. 00081 del 15/04/2024, recante "*Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Organizzazione*

per l'attuazione del Programma. Articolazione delle Azioni in Sub-Azioni ex A.D. n. 165/DIR/2023/00177 ed A.D. n. 002/DIR/2023/00014. Delega di funzioni ai sensi dell'art. 7 commi 4 e 5 del D.P.G.R. n. 554/2023", il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ha conferito, in qualità di Responsabile dell'Azione 2.2 - Sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, ammodernamento impianti e idrogeno verde, la delega dei propri compiti (di Responsabile dell'Azione), ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 commi 4 e 5 del D.P.G.R. n. 554/2023, e nei limiti di quanto ivi disposto, giusta D.D. n. 14/2023 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, al Dirigente della Sezione Competitività, relativamente alle sub-azioni 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7;

- con D.D. 00141 del 17/04/2024, recante "*Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Organizzazione per l'attuazione del Programma. Articolazione delle Azioni in Sub-Azioni ex A.D. n. 165/DIR/2023/00177 ed A.D. n. 002/DIR/2023/00014. Delega di funzioni ai sensi dell'art. 7 commi 4 e 5 del D.P.G.R. n. 554/2023*", il Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese ha conferito, in qualità di Responsabile dell'Azione 1.10 - Interventi per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi, la delega dei propri compiti (di Responsabile dell'Azione), ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 commi 4 e 5 del D.P.G.R. n. 554/2023, e nei limiti di quanto ivi disposto, giusta D.D. n. 14/2023 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, al Dirigente della Sezione Competitività, relativamente alle sub-azioni 1.10.5, 1.10.6, 1.10.7, 1.10.8, 1.10.9, 1.10.10;
- con D.D. 00161 del 11/04/2024, recante "*Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. Organizzazione per l'attuazione del Programma. Articolazione delle Azioni in Sub-Azioni ex A.D. n. 165/DIR/2023/00177 ed A.D. n. 002/DIR/2023/00014. Delega di funzioni ai sensi dell'art. 7 commi 4 e 5 del D.P.G.R. n. 554/2023*", il Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni internazionali ha conferito, in qualità di Responsabile dell'Azione 1.2 – Servizi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle PMI, la delega dei propri compiti (di Responsabile dell'Azione), ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 commi 4 e 5 del D.P.G.R. n. 554/2023, e nei limiti di quanto ivi disposto, giusta D.D. n. 14/2023 del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, al Dirigente della Sezione Competitività, relativamente alle sub-azioni 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9;
- con nota Prot_212007_del_03_05_2024, l'Autorità di Gestione del PR FESR-FSE+ 2021-2027 ha concluso la procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza (attivata con nota n. 0195418/2024 del 22.04.2024) per l'approvazione di una proposta di modifica al Documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" del Programma ai sensi dell'art. 40(2) lett. a) del Reg. UE 2021/1060, relativamente all'Azione 1.9 "Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI";
- con D.G.R. 12/05/2025, n. 614, è stata approvata la variazione di bilancio a valere sugli avvisi Avvisi "CdP", "PIA", "MiniPIA", "PIA Turismo", "MiniPIA Turismo" e "GAM";
- l'Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025 entrata in vigore l'1 gennaio 2025 (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2024), che sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 e che è stata adottata dal 1 aprile 2025, chiedendone l'implementazione e l'utilizzo per tutti gli adempimenti di natura statistica e amministrativa;
- il DPR 66/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2025 e in vigore dal 23 maggio 2025, ha riformato l'intero assetto normativo nazionale riguardante le spese ammissibili nei progetti cofinanziati con fondi europei a gestione concorrente per il periodo 2021-2027.

Ulteriormente considerato che:

- con D.G.R. 31/01/2024, n. 44, sono stati approvati la lista dei Codici ATECO ammissibili e l'elenco delle premialità previste dall'Avviso "Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPIA)";
- con D.D. 89 del 06/02/2024, pubblicata sul BURP n. 12 del 08/02/2024, è stato approvato l'Avviso "Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPIA)":
- con D.G.R. 26/02/2024, n. 149, è stata approvata l'integrazione alla lista dei Codici ATECO ammissibili a valere sull'Avviso "Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPIA)";

- con D.D. n. 142 del 28/02/2024 pubblicata sul BURP n. 18 del 29/02/2024, sono state approvate integrazioni e rettifiche all'Avviso "Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPIA)";
- con D.G.R. 22/07/2024, n. 1045, è stata approvata l'integrazione alla lista dei Codici ATECO ammissibili e all'elenco delle premialità previste dagli Avvisi CdP, PIA, MiniPIA, PIA Turismo, MiniPIA Turismo;
- con D.D. n. 516 del 25/07/2024, pubblicata sul BURP straordinario n. 9 del 30/07/2024, sono state approvate le modifiche all'Avviso "Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPIA)";
- nel corso della seduta partenariale del 14/02/2025, tra l'altro, è stata proposta e condivisa l'integrazione di ulteriori codici ATECO e di precisazioni sui codici esistenti;
- con D.G.R. 20/02/2025, n. 173, è stata approvata l'integrazione alla lista dei Codici ATECO ammissibili, a valere sugli Avvisi CdP, PIA, MiniPIA;
- con D.D n. 107 del 25/02/2025, pubblicata sul BURP n. 17 Supplemento del 27/02/25, sono state approvate le modifiche all'Avviso;
- con D.G.R. 12/05/2025, n. 615, è stata approvata l'integrazione alla lista dei Codici ATECO ammissibili, a valere sugli Avvisi CdP, PIA, MiniPIA;
- con D.D n. 286 del 13/05/2025, pubblicata sul BURP n. 40 del 19/05/25, sono state approvate le modifiche all'Avviso;
- con D.D n. 538 del 06/08/2025, pubblicata sul BURP n. 67 del 21/08/25, sono state approvate le modifiche all'Avviso;
- con D.G.R. 22/12/2025, n. 1985, è stato determinato il valore di spread per l'anno 2026;
- con D.G.R. n. 176 del 03/03/2026, e successiva D.D. n. 131 del 03/03/2026, pubblicate sul BURP straordinario n.3 del 03/03/2026, è stata sospesa la ricezione di nuove istanze a valere sugli avvisi pubblici "Contratti di Programma (Cdp)", "Programmi Integrati di Agevolazione (PIA)", "Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPIA)", "Programmi Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (PIA Turismo)", "Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (MiniPIA Turismo)" sul PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027.

Rilevato che:

- l'avviso indica, tra i potenziali beneficiari ammissibili all'agevolazione, anche le imprese che acquisiscono la qualifica di media impresa esclusivamente per il tramite delle partecipazioni, pur essendo strutturato come strumento di agevolazione per piccoli programmi di investimento di micro e piccole imprese, in coerenza con la denominazione di "Pacchetti Integrati di Agevolazione per Micro e Piccole Imprese (MiniPIA);
- in linea con tale impostazione è stato previsto lo specifico strumento agevolativo "Programmi Integrati di Agevolazione (PIA)";

Si ravvisa, pertanto, la necessità di rimodulare l'avviso "Pacchetto Integrato di agevolazione per le Micro e Piccole imprese (MiniPIA)" in coerenza con le sue originarie finalità, riformulando gli artt. 4 e 9 dell'avviso, nonchè l'art. 6.4 dell'allegato 2 all'avviso, ovvero eliminando tra i beneficiari le imprese che acquisiscono la qualifica di media impresa esclusivamente per effetto della partecipazione.

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di

dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE D'IMPATTO DI GENERE

La presente determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 con una stima di impatto positivo.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rimodulare l'avviso "Pacchetto Integrato di agevolazione per le Micro e Piccole imprese (MiniPIA)" in coerenza con le sue originarie finalità, riformulando gli artt. 4 e 9 dell'avviso, nonchè l'art. 6.4 dell'allegato 2 all'avviso, ovvero eliminando tra i beneficiari le imprese che acquisiscono la qualifica di media impresa esclusivamente per effetto della partecipazione.

Di dare atto che tutti gli allegati aggiornati nella loro ultima versione saranno sempre disponibili sul portale della Regione Puglia al link:
https://www.regione.puglia.it/web/competitivita-e-innovazione/-/mini-pia-pacchetti-integrati-di-agevolazione-avviso-pubblico

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:

- è adottato e conservato in unico originale informatico;
- sarà trasmesso in formato digitale a:
  - Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
  - Autorità di Gestione del PR FESR-FSE+ 2021/2027
- sarà pubblicato all'Albo online della Regione e sul portale: www.regione.puglia.it – Trasparenza – Determinazioni Dirigenziali.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
158_DIR_2026_00170_Allegato_MiniPIA_Avviso.pdf - 343b43da7fa531a8bdf1e586ad90b745f204a0684b265a1453f9804f20683196
158_DIR_2026_00170_Allegato2MiniPIA.pdf - ea79d4993b16baac213a1ecf72789f877166e95b8b2e060c0a5171940ac9fb08

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 158/DIR/2026/00170
Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. “Responsabile di Sub-azioni 1.2.8 e 1.11.5 del PR 2021/27”
  Tamara Cuccovillo

- E.Q. “Responsabile di Sub-azioni 1.2.4, 1.7.4, 1.9.5/10, 1.10.9, 1.13.4, 2.2.4 del PR 2021/27”
  Gianluigi Labellarte

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore

P R PUGLIA FESR 20212027 AVVISO PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE PER MICRO E PICCOLE IMPRESE

AVVISO PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE PER MICRO E PICCOLE IMPRESE

COESIONE ITALIA 21-27 PUGLIA

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE PUGLIA

Sommario

Premesse 2
Capo I FINALITÀ E OPERATIVITA' DELL'INTERVENTO 2
Art. 1- Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto 2
Art. 2 - Definizioni 6
Art. 3 - Operatività dell'intervento e dotazione finanziaria 6
Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 7
Art. 4 - Soggetti beneficiari 7
Art. 5 - Settori ammissibili e attività escluse 7
Art. 6 – Localizzazione 9
Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI 9
Art. 7 - Progetti ammissibili 9
Art. 8 – Entità delle spese agevolabili 10
Art. 9 – Intensità delle agevolazioni 10
Art. 10 - Spese ammissibili 13
Art. 11 - Spese non ammissibili 16
Capo IV MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 16
Art. 12 – Presentazione ed istruttoria della domanda 16
Art. 13 - Modalità attuative del progetto e concessione delle agevolazioni 18
Art. 14 – Monitoraggio 19
Capo V REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI 19
Art. 15 - Durata e termini di realizzazione del progetto 19
Art. 16 - Cumulo 20
Art. 17 – Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale) 20
Art. 18 – Decadenza dal beneficio di concessione, revoca e rideterminazione delle agevolazioni erogate 20
Art. 19 – Variazioni al programma approvato 22
Capo VI DISPOSIZIONI FINALI 23
Art. 20 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. 23
Art. 21 - Pubblicità e trattamento dei dati personali 23
Art. 22 - Norme anticorruzione 24
PER INFORMAZIONI: 24

Premesse

1. Il presente Avviso rende operative:
   - le disposizioni previste dal Programma Regionale 2021 - 2027 – PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 (d'ora in avanti PR) approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 8461 del 17/11/2022 che approva il programma "Programma regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e della quale la Giunta regionale ha preso atto con Deliberazione N. 1812 del 07/12/2022 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 20/01/2023;
   - gli indirizzi della strategia di specializzazione S3 "Strategia regionale per la specializzazione intelligente" - Smart Puglia 2030 - (d'ora in avanti S3), approvata dalla Giunta regionale il 27 aprile 2022 con deliberazione n. 569 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2022 che persegue l'evoluzione e trasformazione del sistema economico produttivo regionale e che evidenzia il ruolo strategico e di grandi opportunità legato alla capacità delle imprese di elaborazione di visioni e strategie di posizionamento condivise e di implementazione di nuove iniziative imprenditoriali congiunte, anche nella direzione della creazione di reti di PMI. Promuovere e sostenere l'adesione a reti collaborative per le modalità di adozione delle tecnologie e per l'erogazione dei servizi attraverso il digitale, nonché a rafforzare la presenza del sistema regionale nei mercati internazionali;
   - gli obiettivi strategici della strategia regionale per la Parità di Genere come definiti nell'ambito dell'Agenda di Genere (D.G.R. 1466 del 15 settembre 2021);
   - gli indirizzi della "*Carta dei diritti fondamentali dell'UE e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP)*".
2. Gli interventi da agevolare sono selezionati con procedura valutativa a sportello (art. 5 comma 3 del D.Lgs n. 123/1998 e ss.mm.ii.).
3. La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività, che procederà alla sua attuazione mediante il coinvolgimento dell'Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
4. Puglia Sviluppo S.p.A. si occuperà della gestione della presente misura agevolativa in quanto Organismo Intermedio ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, come da convenzione stipulata con l'Autorità di Gestione del PO FESR-FSE+ 2021-2027.

Capo I FINALITÀ E OPERATIVITA' DELL'INTERVENTO

Art. 1- Finalità, riferimenti normativi e regimi di aiuto

1. Il presente Avviso stabilisce criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle micro e piccole imprese per attività di innovazione tecnologica ed industriale, digitalizzazione e transizione energetica ed ambientale, oltre allo sviluppo e alla qualificazione delle competenze al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale, sviluppandone le specializzazioni produttive e costituisce una procedura attivabile nell'ambito del PR.
   L'Unione europea ha riservato una particolare attenzione alle PMI che costituiscono il 99 % delle imprese dell'UE e, quindi, anche alle piccole e microimprese, in ragione della loro numerosità, dell'essere datori dei due terzi dei posti di lavoro nel settore privato e del loro contributo a più della metà del valore aggiunto totale creato dalle imprese dell'Unione, rappresentando così una fonte essenziale di imprenditorialità ed innovazione, elementi fondamentali per la competitività delle società dell'UE.
   Lo strumento intende, quindi, agevolare gli interventi nel settore manifatturiero-industriale, del commercio e dei servizi, realizzati dalle Micro e Piccole Imprese che avviano un programma di investimento,

attraverso un approccio trasversale ai temi dell'innovazione, che combina azioni diverse e coinvolge più aree aziendali in maniera integrata.
In coerenza con le sfide e gli ambiti tematici individuati nella S3, il presente Avviso offre le opportunità di un "salto di qualità" al tessuto imprenditoriale delle microimprese regionali, caratterizzate da modelli di business tradizionali e competenze tipiche, verso un sistema produttivo che individua nell'investimento in digitalizzazione ed innovazione un fattore di redditività e sviluppo.

2. Il presente Avviso sostiene gli investimenti delle PMI volti a modernizzare metodi produttivi e/o di erogazione dei servizi, a migliorare il trasferimento di conoscenze, ad identificare gli usi più efficaci delle tecnologie e a riqualificare la forza lavoro mediante le competenze immediatamente necessarie per consentire il controllo remoto delle attività, il monitoraggio della produzione, l'adozione di modelli aziendali sostenibili dal punto di vista ambientale e di economia circolare, nonché investimenti in efficienza energetica e miglior utilizzo delle risorse; tutti ambiti in cui il know-how digitale è fondamentale e consente alle PMI di rimanere competitive. Pertanto, le finalità del presente Avviso sono:
   - far fronte alle nuove sfide imposte dall'innovazione e dalla transizione energetica e digitale, attraverso la reingegnerizzazione dei cicli produttivi e l'avvio/consolidamento di processi di economia circolare;
   - agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese di minore dimensione;
   - sostenere il posizionamento delle PMI a livello nazionale ed internazionale;
   - sostenere la diffusione dell'innovazione per accrescere la competitività del sistema produttivo regionale;
   - sostenere e qualificare l'occupazione regionale inclusa l'occupazione femminile;
   - promuovere forme strategiche di associazionismo, attraverso le reti d'impresa / consorzi che consentano alle PMI di migliorare le loro performance innovative, organizzare azioni più forti in termini di competitività sui mercati nazionale e internazionale. Si intende attivare, grazie alle reti / consorzi, meccanismi virtuosi e strategie di collaborazione, avviando o perfezionando processi di innovazione, internazionalizzazione e diversificazione dell'offerta.
3. I contributi per le iniziative di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014 e s.m.i. (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria - GBER).

Articolo del GBER	Articolo del presente Avviso
Articolo 14 Aiuti a finalità regionale agli investimenti	Art. 7 comma 1 lettera a) Art.10 comma 2
Articolo 28 Aiuti all'innovazione a favore delle PMI	Art. 7 comma 1 lettera b) Art.10 comma 7 lettera a)
Articolo 29 Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione	Art. 7 comma 1 lettera b) Art.10 comma 7 lettera b)
Articolo 31 Aiuti alla formazione	Art. 7 comma 1 lettera c) Art.10 comma 8
Articolo 38 Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici	Art. 7 comma 1 lettera d) Art.10 comma 11 lettera a)
Articolo 41 Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento	Art. 7 comma 1 lettera d) Art.10 comma 11 lettera b)
Articolo 18 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza	Art. 7 comma 1 lettera e) Art.10 comma 12
Articolo 19 Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere	Art. 7 comma 1 lettera e) Art.10 comma 13

4. In data 01/07/2021 sono entrati in vigore, inoltre, il Regolamento (UE) n. 2021/1060 Disposizioni Comuni (RDC) ed il Regolamento (UE) n. 1058/2021 relativo a Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo di coesione (Reg. FESR).
   Infine, al presente Avviso concorreranno anche le risorse rinvenienti dalla dotazione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2021 2027, così come destinate con la Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) e 2022 (L.234/2021).
5. La strategia del PR si plasma sul contesto economico e sociale attuale e punta a favorire la crescita complessiva del territorio secondo un modello sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ambientale per associare all'ampliamento e potenziamento della base produttiva l'innovazione tecnologica, la stabilità sociale, l'attrattività e l'apertura internazionale, la riduzione dell'impatto sull'ambiente e lo sviluppo delle competenze.
6. Il presente Avviso dà attuazione all'Obiettivo di Policy n.1 che punta a sostenere la competitività delle attuali e delle nuove specializzazioni produttive consolidando il processo di sviluppo tecnologico del sistema produttivo regionale, attraverso interventi finalizzati a supportare l'innovazione di prodotto e di processo, con lo scopo di creare un ecosistema in grado di affrontare le nuove sfide della transizione digitale ed energetica, nonché favorire processi di sviluppo delle competenze e di apertura internazionale.
   Il PR sostiene, inoltre, nell'ambito dell'Obiettivo di Policy n.2, la transizione ecologica del sistema di produzione e di consumo regionale e la crescita dell'economia circolare nonché la transizione energetica, con focus sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e la cogenerazione ad alto rendimento.
7. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del PR:

Priorità:	**1. Competitività e innovazione**
Obiettivo strategico	**RSO1.1. Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR)**
Azione	1.2 Servizi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle PMI
Obiettivo strategico	**RSO1.2. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione (FESR)**
	1.7 Interventi di digitalizzazione delle imprese
Obiettivo strategico	**RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)**
	1.9 Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI
	1.10 Interventi per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi
	1.11 Interventi di accesso al credito e finanza innovativa
Obiettivo strategico	**RSO1.4. Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (FESR)**
	1.13 Sviluppo delle competenze
Obiettivo strategico	**RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)**
	2.2 Sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, ammodernamento impianti e idrogeno verde *(escluso l'efficientamento)*.

8. In coerenza con la S3, il presente Avviso intende promuovere iniziative riconducibili a quattro driver "trasversali" che determinano sfide e opportunità per tutte le filiere:
   a. la sostenibilità ambientale e l'economia circolare
   b. le tecnologie dell'informazione per l'industria e la società

c. le scienze della vita e le tecnologie per la salute
d. la crescita blu e l'economia del mare.

Le filiere di innovazione sono individuate come segue:

1) *Meccanica avanzata, elettronica e automazione*
   Aree di Innovazione
   - Nuovi materiali
   - Connettività avanzata
   - Intelligenza artificiale
   - Realtà Virtuale ed interfacce uomo-macchina avanzate
   - Automazione e robotica
   - Sensoristica
2) *Automotive*
   Aree di Innovazione
   - Elettrificazione dei sistemi di propulsione
   - Sistemi di propulsione ibridi e combustibili alternativi
   - Connettività avanzata
   - Intelligenza artificiale
   - Realtà Virtuale ed interfacce uomo-macchina avanzate
3) *Aerospazio*
   Aree di Innovazione
   - Tecnologie e applicazioni dei sistemi a guida autonoma e a pilotaggio remoto
   - Tecnologie di fabbricazione aeronautica
   - Microsatelliti e servizi spaziali
4) *Agroalimentare*
   Aree di Innovazione
   - Transizione ecologica
   - Qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare
   - Nutraceutica
   - Agricoltura intelligente
   - Tutela delle produzioni locali
5) *Sistema casa*
   Aree di Innovazione
   - Efficienza energetica negli edifici
   - Eco-progettazione applicata ai mobili e agli elementi di arredo
   - Casa intelligente e sicura
6) *Sistema moda*
   Aree di Innovazione
   - Nuovi tessuti e applicazioni
   - Sostenibilità ambientale e circolarità dei prodotti
7) *Industria della salute e servizi sanitari*
   Aree di Innovazione
   - Salute digitale
   - Medicina predittiva, personalizzata e di precisione
   - Diagnostica avanzata
   - Sistemi medicali
   - Tecnologie per la riabilitazione, l'invecchiamento attivo e ambient assisted living
   - Telemedicina
   - Dispositivi medici e farmaci innovativi
8) *Sistemi energetici e ambientali*

Aree di Innovazione

- Monitoraggio ambientale
- Recupero ambientale
- Recupero, riciclo e valorizzazione rifiuti
- Gestione intelligente dei sistemi energetici
- Tecnologie per l'energia e l'efficienza energetica

9) *Industrie culturali, creative e del turismo*

Aree di Innovazione

- Fruizione eventi culturali
- Gestione intelligente dei beni culturali
- Turismo intelligente e sostenibile
- Sviluppo di nuovi contenuti e servizi innovativi connessi

10) *Servizi avanzati*

Aree di Innovazione

- Logistica di ultimo miglio green
- Logistica intelligente
- Sicurezza informatica e privacy
- Cloud Computing
- Big data e data fusion
- Intelligenza artificiale
- Informatica sanitaria
- Open science.

9. Le filiere e le Aree di innovazione possono essere, a loro volta, collegabili alle seguenti KETs - Tecnologie chiave abilitanti:
   - produzione avanzata
   - materiali avanzati
   - tecnologie per le scienze della vita
   - micro/nanoelettronica e fotonica
   - tecnologie e industrie digitali
   - sicurezza e connettività.
10. Le tipologie di azione sono compatibili con il principio "*Do No Significant Harm*" (d'ora in avanti DNSH) in quanto sono state valutate sulla base delle linee guida tecniche del RRF (Recovery and Resilience Facility).
11. L'Avviso contribuisce al perseguimento di indicatori di output ed indicatori di risultato, secondo quanto riportato nel PR di cui alle premesse del presente Avviso. L'Avviso potrà contribuire, anche in relazione alle peculiarità degli interventi, al perseguimento di ulteriori indicatori, secondo le indicazioni riportate nella "Metodologia e Criteri per la selezione delle operazioni del PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021/2027" (CCI 2021IT16FFPR002) approvati dal Comitato di Sorveglianza del 9 marzo 2023 e come da DGR n. 603 del 03/05/2023 di "Presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art 40 (2), lett. a) del Reg. (UE) n° 1060/2021".

Art. 2 - Definizioni

Le definizioni si applicano alle pertinenti disposizioni del presente Avviso e sono riportate nel Glossario denominato Allegato n. 1(Glossario) parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Art. 3 - Operatività dell'intervento e dotazione finanziaria

1. Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalla data indicata nella Determina Dirigenziale di approvazione del presente avviso.

2. A partire da tale data, i Soggetti interessati (di cui al successivo art. 4 comma 1) possono presentare al Soggetto Finanziatore (una delle Banche di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 oppure uno dei Confidi vigilati iscritti nell'albo unico di cui all'art. 106 del TUB, ai quali l'interessato chiede il finanziamento) o ad un Confidi (iscritto nell'Elenco ex art. 112 TUB tenuto dall'Organismo Confidi Minori oppure iscritto nell'albo unico di cui all'art. 106 del TUB), purché accreditati, le domande di agevolazione relativamente ai Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione delle piccole e micro imprese, previsti dal presente Avviso.
3. A partire dalla stessa data il Soggetto Finanziatore può inoltrare la domanda secondo le modalità esposte al successivo articolo 12 esclusivamente tramite procedura telematica.
4. Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a 40 milioni di euro a valere sul PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021/2027.
5. Dette risorse, potranno essere implementate con ulteriori finanziamenti rivenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC).

Capo II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono presentare istanza di agevolazioni di cui al presente Avviso:
   a. le Micro e Piccole imprese, nonché i liberi professionisti, equiparati alle piccole imprese come esercenti attività economica, secondo l'art. 12, legge 22 maggio 2017, n. 81;
   b. la rete di impresa, nella forma della Rete-soggetto che rappresenta un soggetto dotato di personalità giuridica autonoma - ai sensi del Decreto Legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e ss.mm.ii. - e che è in grado di caratterizzare ed ampliare il proprio modello di business, in quanto contenitore di esperienze e professioni variegate e complementari. La rete soggetto può "accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato" delle imprese retiste/consorziate, con una maggiore capacità relazionale, di internazionalizzazione, di innovazione, proponendo anche proficue sinergie tra i medesimi settori. Alternativamente, è possibile presentare la domanda anche nella forma giuridica del Consorzio.
   Per questa tipologia di beneficiari, non sono agevolabili gli investimenti produttivi.
2. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i requisiti previsti dall'Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Art. 5 - Settori ammissibili e attività escluse

1. Sono ammissibili le iniziative di cui alla "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2025" – (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024) come da Allegato n.3 parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Sono ammissibili gli investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C" della suddetta classificazione, ad eccezione delle divisioni, gruppi e classi di cui alla sezione "C" di seguito indicati:
   - 19 "Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio" fatto salvo il codice 19.20.40 "Fabbricazione di prodotti di base per la copertura stradale";
   - 24.1 "Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe";
   - 24.2 "Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi raccordi in acciaio".
1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1058/2021, Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:
   a. lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
   b. gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
   c. la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
   d. gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
   e. gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche;

f. gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;

g. gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
   - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
   - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;

Inoltre, non sono ammissibili le attività di ricevitoria, commercio al dettaglio di generi di monopolio e le attività di giochi, lotterie e scommesse.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1 del GBER, il presente Avviso non può riguardare:
   a. gli aiuti per le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
   b. gli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
   c. gli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura[1];
   d. gli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
   e. gli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
      i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
      ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Inoltre, come disposto dall'articolo 13 del GBER, gli aiuti a finalità regionale (investimenti produttivi) non sono applicabili agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché dei settori siderurgico, della lignite e del carbone.

Attesa la necessità di garantire idoneo raccordo con la Pianificazione e Programmazione vigente nel settore di gestione dei rifiuti, le proposte progettuali di cui alla Divisione 38 dei codici Ateco riferiti alle attività di valorizzazione dei rifiuti saranno ammesse previa acquisizione di esito favorevole da parte del Tavolo Tecnico costituito dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, AGER, Sezione Competitività e Puglia Sviluppo S.p.A.

Tale Tavolo Tecnico si riunisce con cadenza mensile per l'istruttoria delle istanze ricevute; è consentito un unico rinvio per approfondimenti istruttori.

Le tariffe applicate dovranno essere esposte nel business plan e dovranno tenere conto dei benefici rivenienti dall'agevolazione richiesta sul piano economico finanziario dell'impresa. Inoltre, con riferimento alla Divisione 38.1 (raccolta dei rifiuti) qualora l'agevolazione richiesta riguardi gli investimenti per acquisto di beni, attrezzature ed impianti che rientrano in un contratto di affidamento del servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana per i quali sia prevista la remunerazione di un corrispettivo all'impresa da parte dell'ente affidante, tale corrispettivo deve essere rideterminato, in sede di predisposizione del Piano Economico Finanziario e successiva articolazione tariffaria, in misura pari al valore dell'agevolazione, con la finalità di ridurre le tariffe a carico dell'utenza.

Si chiarisce che la classe:

- 38.23.00 si riferisce agli impianti che effettuano i veri trattamenti biologici o chimico-fisici con esclusione di altre forme di gestione come i semplici stoccaggi o ricondizionamenti (operazioni D8 e D9 dell'Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);

[1] disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- 38.21 si riferisce agli impianti che effettuano tutte le vere operazioni di recupero con esclusione dei termovalorizzatori e degli stoccaggi e ricondizionamenti (operazioni di cui all'allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con esclusione delle operazioni R1, R12, R13), finalizzati alla trasformazione di rifiuti metallici e non metallici, rottami ed altri rifiuti, in materie prime secondarie (end of waste), comprendendo di solito un processo di trasformazione meccanica e/o chimica.

Con riferimento al codice Ateco 20.51.00 "Produzione di biocarburanti liquidi", sono ammissibili gli investimenti riguardanti la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi e i combustibili liquidi da biomassa solo se ottenuti con il ricorso a scarti di produzione o a sottoprodotti o a rifiuti di origine biologica.
Con riferimento al codice Ateco 35.21.00 è ammissibile la produzione di biogas e biometano con tenore calorico specifico mediante depurazione, miscelatura e altri processi solo se ottenuti con il ricorso a scarti di produzione o a sottoprodotti o a rifiuti di origine biologica.
Con riferimento al codice Ateco 35.24.00 è ammissibile lo stoccaggio di gas nell'ambito dei servizi di fornitura della rete limitatamente all'idrogeno, esclusi i gas di origine fossile.

Con riferimento ai codici Ateco di cui alla Sezione Q "Sanità e Assistenza Sociale", occorre fare riferimento a quanto previsto nelle note in calce all'Allegato 3 del presente avviso. Attesa la necessità di garantire idoneo raccordo con la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, le proposte progettuali di cui ai codici Ateco della Sezione Q che prevedono le suddette note, saranno ammesse previa acquisizione di esito favorevole da parte del Tavolo Tecnico costituito dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, dalla Sezione Competitività e da Puglia Sviluppo S.p.A. Tale previsione è riferibile esclusivamente ai progetti che riguardano strutture sanitarie nonché sullo spettro autistico. Tale Tavolo Tecnico si riunisce con cadenza mensile per l'istruttoria delle istanze ricevute; è consentito un unico rinvio per approfondimenti istruttori.

Art. 6 – Localizzazione

1. Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità locali ubicate/da ubicare nel territorio della Regione Puglia.
2. L'impresa decade dal beneficio dell'aiuto se questa, o altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, «delocalizza» sia secondo quanto disposto nella sua attuale formulazione dall'articolo 2 Definizioni relative agli aiuti di Stato a finalità regionale del GBER, punto 61bis, sia se delocalizza l'attività oggetto di agevolazione o una sua parte in un territorio diverso dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento. Per data di completamento dell'investimento si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
3. Le imprese beneficiarie degli aiuti disciplinati dal presente Avviso si impegnano al mantenimento delle ULA, nel territorio della Regione Puglia, conteggiate nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda. Per le iniziative con dato occupazionale di partenza pari a zero, è obbligatorio che sia previsto un incremento occupazionale uguale o maggiore di 1.
4. L'incremento dei livelli occupazionali presso l'unità locale oggetto di agevolazione, anche con particolare attenzione all'occupazione femminile, comporterà l'applicazione di una premialità sull'agevolazione, come previsto al comma 2 dell'articolo 9 del presente Avviso. L'assunzione di tali obblighi di mantenimento e/o incremento delle ULA è per l'esercizio a regime.

Capo III INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 7 - Progetti ammissibili

1. Il Mini Pacchetto Integrato di Agevolazione, rivolto alle piccole e micro imprese deve essere costituito da:
   a) Investimenti Produttivi in chiave di tecnologie abilitanti e di innovazione correlati ai temi della digitalizzazione e/o dell'ecosostenibilità in linea con la Smart Specialization Strategy

   che devono essere integrati con:

   b) progetti di Innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e gestionale delle imprese;

che possono essere integrati con:

c) progetti formativi di qualificazione delle competenze volti alla trasformazione digitale, alla transizione industriale sostenibile, alla transizione ecologica ed alla riconversione green, anche promuovendo azioni di raccordo tra istruzione terziaria / universitaria e sistema produttivo, in stretta correlazione con la strategia regionale di specializzazione intelligente;

d) investimenti a favore della tutela ambientale;

e) acquisizione di consulenze specialistiche, programmi di Internazionalizzazione e di partecipazione a fiere.

2. Con esclusivo riferimento alla **rete di impresa/consorzio**, di cui alla lettera b. del comma 1 del precedente articolo 4, il Mini Pacchetto Integrato di Agevolazioni può essere rappresentato da un progetto coordinato ed integrato volto ad incrementare la presenza dell'impresa sui mercati esteri, a rafforzarne la competitività ampliando il business di ogni singolo partecipante alla rete, che si impegna a condividere know how, strategie e innovazione, anche attraverso la figura di un Temporary Manager, come di seguito descritto:

   a) attività di innovazione, di cui al precedente comma 1 lettera b), per sviluppare prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Tali attività possono riguardare anche servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione tesi a nuovi processi, ovvero la reingegnerizzazione e ottimizzazione di processi esistenti, attraverso azioni di digitalizzazione.

   a) percorsi formativi, di cui al precedente comma 1 lettera c), al fine di agevolare per le imprese retiste/consorziate l'aggiornamento e la qualificazione del personale.

   b) investimenti digitali e pacchetti multifunzione, di cui al precedente comma 1 lettera e), che riguardano servizi specialistici inclusa l'Internazionalizzazione e la partecipazione a fiere.

   Sono, pertanto, agevolabili interventi che prevedano azioni integrate di partnership e di aggregazione tra imprese dello stesso comparto produttivo, attraverso la rete di impresa, volte a organizzare anche attraverso l'uso di piattaforme dedicate ed accessibili alle imprese retiste/consorziate.
   La rete soggetto/consorzio dovrà essere costituita da almeno 5 imprese retiste/consorziate.

3. Ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021 non sono finanziabili i progetti che risultino violare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall'articolo 17 del Reg. (UE) 852/2020 e dai corrispondenti criteri di vaglio tecnico di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, coerenti con le tipologie di intervento, impegnandosi a tramettere, in fase di rendicontazione e monitoraggio del progetto, le informazioni e la documentazione che sarà richiesta dall'Amministrazione.

Art. 8 – Entità delle spese agevolabili

1. I Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione per le micro e piccole imprese devono riguardare programmi di investimento di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 30mila euro e 5 milioni di euro.
2. I programmi di investimento produttivo devono prevedere spese ammissibili non superiori al 90% del progetto integrato.
3. Gli investimenti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione non possono eccedere 1 milione euro.
4. Gli investimenti per l'innovazione a favore delle PMI non possono eccedere 1 milione euro.
5. Gli investimenti per la formazione non possono eccedere 500mila euro.
6. Gli investimenti per la tutela dell'ambiente non possono eccedere 3 milioni di euro.
7. Le spese per servizi di consulenza e di internazionalizzazione non possono superare 500mila euro e le spese per la partecipazione alle fiere non possono superare 500mila euro.
8. Gli investimenti riguardanti il programma della rete d'impresa/consorzi, di cui al comma 1 lettera b. del precedente articolo 4, devono essere compresi tra 500mila euro e 2 milioni di euro.

Art. 9 – Intensità delle agevolazioni

1. Per gli Investimenti Produttivi l'intensità di aiuto non supera:

- per le micro e piccole imprese il 55%, come segue:
  - 35% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto

al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
  - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
  - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.

2. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi, le percentuali di agevolazione di cui al comma precedente potranno essere aumentate fino al 5% in ragione delle premialità riportate nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Tali agevolazioni non potranno eccedere i limiti stabiliti dalla Carta degli Aiuti - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) approvato il 02.12.2021 C(2021) 8655 *final*.
3. Per gli Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, come segue:
   - 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;

   al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
   - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
   - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.

   Per gli Aiuti all'innovazione a favore delle PMI, l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, come segue:
   - 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;

   al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
   - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
   - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
4. Per gli interventi formativi, l'intensità di aiuto non supera:
   - per le micro e piccole imprese non supera il 70%, come segue:
     - 50% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;

   al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
     - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
     - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
5. Per gli investimenti a favore della tutela ambientale, che consentono alle imprese di ottenere:
   a. una maggiore efficienza energetica, l'intensità di aiuto non supera il 65% come segue:
      - 45% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto

      al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
      - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
      - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
   b. la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento, l'intensità di aiuto non supera il 65% come segue:
      - 45% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto

      al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
      - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;

- 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.

6. Relativamente ai programmi di Internazionalizzazione e di acquisizione di consulenze specialistiche l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, come segue:
   - 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;

   al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
   - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
   - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
7. Relativamente alla partecipazione alle fiere l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, come segue:
   - 30% di sovvenzione diretta nella forma del contributo a fondo perduto;

   al quale potrà essere aggiunta un'ulteriore agevolazione fino al limite del 20% così ripartita:
   - 10% di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore;
   - 10% di ESL su operazioni di garanzia, controgaranzia, cogaranzia e riassicurazione, sul finanziamento bancario concesso.
8. Il contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della delibera di finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread determinato dalla Giunta regionale con proprio atto.
   La misura dello spread non potrà essere superiore al 2% (200 punti base). La Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno stabilisce il valore dello spread per i successivi 12 mesi, sulla base dell'andamento dei principali dati macroeconomici dell'economia regionale. Il contributo sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", utilizzando il minore tra il tasso definito al primo periodo del presente comma ed il tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.
9. In sede di prima applicazione lo spread è indicato in apposita Delibera di Giunta.
10. Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.
11. Il contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore comprenderà l'eventuale preammortamento che avrà una diversa durata a seconda della tipologia di investimento:
    - una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati ai programmi di innovazione, di formazione ed all'acquisto di macchinari e di attrezzature, di attivi immateriali e ai programmi relativi ai servizi di consulenza;
    - una durata massima di 24 mesi per i finanziamenti destinati alla creazione, all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento e per gli interventi di tutela ambientale.
12. Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto impianti di cui al precedente comma sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell'eventuale periodo di preammortamento) di:
    a. sette anni per i finanziamenti destinati alla creazione, all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento e destinati agli interventi di tutela ambientale;
    b. cinque anni per i finanziamenti destinati ai programmi di innovazione, di formazione, di consulenza ed all'acquisto di macchinari, di attrezzature e di attivi immateriali.
13. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 3 del GBER, nella sua attuale formulazione: "*Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto*". Per "*momento della concessione dell'aiuto*" si intende l'invio della comunicazione di cui al comma 17 del successivo articolo 12.

COESIONE ITALIA 21-27 PUGLIA | Cofinanziato dall'Unione europea | REGIONE PUGLIA

Art. 10 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili all'agevolazione le spese sostenute nell'arco di durata del progetto e strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi, come dettagliate nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
2. Gli Investimenti Produttivi riguardano un "investimento iniziale" che consiste in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo a:
   a. la creazione di un nuovo stabilimento;
   b. l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
   c. la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; o
   d. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento.
3. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi in capitale fisso (attivi materiali) sono ammissibili:
   a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento produttivo; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%;
   b. opere murarie e assimilabili (incluso l'acquisto dell'immobile);
   c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica ed in linea con i dettami dell'Industria 4.0 e/o del Green Deal europeo, compatibili con le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o servizi, ovvero processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica, energetica o digitale.
   d. I mezzi mobili targati solo se strettamente funzionali e pertinenti rispetto all'attività ammissibile svolta dall'impresa o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione.
   e. studi preliminari di fattibilità e spese per progettazioni e direzione lavori, nonché relazione tecnico - estimativa asseverata della cantierabilità e delle spese previste, anche per eventuale tutela ambientale, da parte di un tecnico iscritto ad albo.
4. Nell'ambito degli Investimenti Produttivi in attivi immateriali sono ammissibili l'acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma. Sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa ed i trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
5. I programmi relativi agli Investimenti Produttivi agevolano, inoltre, i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni.
6. Con esclusivo riferimento all'Investimento Produttivo, i soggetti beneficiari sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e per tutti i beni agevolati sono tenuti all'obbligo del mantenimento degli stessi nelle Immobilizzazioni del beneficiario per almeno tre anni dalla data di completamento dell'investimento.
7. I progetti di innovazione di cui al precedente articolo 7 comma 1 lettera b), sono riconducibili alle seguenti tipologie di intervento:
   a. Innovazione a favore delle PMI;
   b. Innovazione dei processi e dell'organizzazione.

   Gli aiuti per le attività di innovazione sono destinati all'acquisizione di servizi di consulenza e sostegno all'innovazione e riguardano l'introduzione o l'uso di tecnologie e soluzioni innovative (comprese tecnologie e soluzioni digitali), al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficaci o tecnologicamente avanzati, compresa l'implementazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative. Le attività di innovazione includono anche l'innovazione organizzativa e l'innovazione di processo, che riguardano l'attuazione di un metodo di organizzazione aziendale/produttiva nuova o notevolmente migliorato, compresi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software.

Tali servizi devono essere forniti:

- da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze;
- dai distretti tecnologici riconosciuti dal MUR;
- dai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2017 e s.m.i.;
- dai centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 gennaio 2018;
- dai manager e specialisti dell'innovazione certificati ai sensi della Norma UNI 11814;
- dagli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016 recante la revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»;
- dai Digital Innovation Hub (DIH) così come riconosciuti dalla Commissione europea e dal Mimit con l'obiettivo di accompagnare e supportare le imprese nella trasformazione digitale.

8. Sono ammissibili gli Interventi formativi connessi al progetto proposto e rivolti al personale coinvolto, attinenti ai temi di Smart Specialization Strategy della Regione Puglia, a titolo non esaustivo, quali:
   * processi di innovazione aperta, organizzativa e tecnologica;
   * digitalizzazione dei processi;
   * gestione dell'innovazione;
   * internazionalizzazione;
   * economia circolare e sostenibilità ambientale;
   * design-driven innovation ed eco-progettazione.
9. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
10. Nell'ambito degli interventi formativi, i costi ammissibili sono calcolati attraverso l'utilizzo di opzioni semplificate di costi, previste dal Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023 per le Operazioni riguardanti l'erogazione di formazione a persone occupate di cui al punto 3 dell'Allegato al citato regolamento. L'opzione semplificata di costo si sostanzia in due Costi Standard Unitari ora/partecipante, che definiscono il parametro di riferimento per il calcolo complessivo, secondo la durata, del programma formativo ammissibile. Il Costo unitario 1 - Tariffa oraria - formazione di persone occupate, potrà essere riconosciuto per partecipante per ora alle attività formative attuate. Il Costo unitario 2 - Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione, non potrà essere riconosciuto in presenza di costi salariali ammissibili per il medesimo partecipante. L'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso specifica le condizioni per il sostegno agli interventi formativi, pena l'inammissibilità delle spese sostenute.
11. Sono ammissibili anche gli investimenti a favore della tutela ambientale per:
    a) Misure di efficienza energetica che non siano meri miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.
    b) Investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento.
12. Sono altresì ammissibili i servizi di consulenza strettamente connessi al progetto con la finalità di migliorare il posizionamento competitivo delle imprese oltre che di accompagnare, orientare e consolidare la transizione digitale, ecologica ed energetica, in chiave di innovazione e di Smart Specialization Strategy attraverso interventi finalizzati all'introduzione di tecnologie e pratiche digitali che possano contribuire ad una concreta digitalizzazione degli aspetti produttivi, gestionali ed organizzativi delle imprese attraverso processi di consulenza e di affiancamento aziendali.
    Le spese ammissibili riguardano:
    * consulenza finalizzata al miglioramento dei servizi offerti, delle azioni di posizionamento competitivo, ivi compresa l'assistenza tecnico/manageriale, per indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti d'impresa/consorzi;

COESIONE ITALIA 21-27 PUGLIA | Cofinanziato dall'Unione europea | REGIONE PUGLIA

* consulenza finalizzata alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi, ivi compresa l'assistenza tecnico/manageriale, per indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese attraverso l'applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0;
* consulenza specialistica diretta ad un'analisi strategica, organizzativa e gestionale della realtà aziendale per stimolare processi d'innovazione d'impresa, sia di tipo tecnologico che organizzativo, anche per la trasformazione in Società Benefit e o B Corp, connessa alle operazioni di affiancamento diretto alla gestione imprenditoriale e tutoraggio prevedendo anche la figura del Temporary Manager (che abbia almeno tre anni di esperienza nei servizi effettuati) esclusa l'attività ordinaria di consulenza legale, finanziaria e fiscale. Gli incarichi manageriali possono, inoltre, indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali ed organizzativi;
* consulenze di contenuto specialistico e assistenza per adeguamenti a norme di legge, finalizzate:
  a. alla realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente o di valutazioni ambientali certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
  b. alla conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale.
* spese per l'acquisizione dei seguenti servizi (non presenti in azienda antecedentemente all'investimento):
  a. consulenza rivolta alla creazione di siti orientati al commercio elettronico;
  b. consulenza specialistica per l'e-business (incluse le spese relative al cloud) e lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita o promozione via internet, quali applicazioni di e-Commerce, applicazioni business-to-business, etc;
  c. consulenza per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM);
  d. promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente alle spese previste per l'acquisizione di consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento del sito web di commercio elettronico e realizzazione di video e foto necessari alla creazione del sito web;
  e. definizione di strategie di marketing, ideazione immagine coordinata dell'azienda connessa con il prodotto/servizio realizzato, compresa la progettazione di marchi e loghi identificativi, messa a punto di programmi di penetrazione commerciale, definizione e implementazione di strategie distributive, organizzazione, costruzione e formazione di reti di vendita aziendali, gestione in outsourcing di reti di vendita;
  f. l'acquisizione di certificazione (non obbligatoria per legge) in ambito di parità di genere, di prodotto, di ambiente, di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché di responsabilità sociale ed etica.
* Spese per servizi di consulenza specialistica in internazionalizzazione finalizzati a sviluppare il progetto di promozione internazionale e ad aumentare la capacità competitiva sui mercati internazionali anche attraverso consulenze specialistiche prestate dalla figura dell'export manager e/o digital export manager come definiti all'Allegato n.1 Glossario parte integrante e sostanziale al presente Avviso.
* Consulenze per l'implementazione e gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure Payment System.
  Non sono ammissibili e finanziabili:
  - i servizi a carattere continuativo e periodico;
  - i servizi connessi al normale funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale, le spese di pubblicità e di mera promozione commerciale).

13. Sono, altresì, ammissibili i programmi di partecipazione a fiere che possono riguardare:

* partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e ad eventi a queste collegati quali workshop, eventi B2b, seminari, ecc.;
* spese per la partecipazione a fiere virtuali e per l'utilizzo di piattaforme di matching/ricerche profilate collegati alle fiere;
* istituzione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, all'estero e/o in Italia di spazi espositivi / esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri.

14. I criteri per l'ammissibilità, la determinazione e la documentazione delle spese finanziabili sono riportati nell'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso e devono essere rispettati pena l'inammissibilità delle stesse.

Art. 11 - Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

a. le spese di pura sostituzione;
b. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
d. i titoli di spesa regolati in contanti;
e. le spese di funzionamento;
f. le spese relative all'acquisto di scorte;
g. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
h. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
i. attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
j. le spese relative all'acquisto di mezzi mobili qualora non strettamente funzionali all'attività;
k. IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario.
l. tutte le spese non capitalizzate ad eccezione delle spese relative alle consulenze per l'Innovazione, per la Formazione e per l'acquisizione di servizi.

Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria e le forniture "chiavi in mano" che non rispettino le condizioni di ammissibilità previste dall'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Capo IV MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 12 – Presentazione ed istruttoria della domanda

1. Il soggetto proponente, dopo aver attivato sulla piattaforma telematica disponibile sul sito https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/ il proprio profilo, avvia la compilazione della proposta progettuale cui viene assegnato un codice pratica; una volta inseriti i dati sintetici obbligatori, il soggetto proponente completa la compilazione della propria istanza – direttamente o tramite referente accreditato e appositamente delegato su piattaforma per la singola proposta progettuale – e risponde al questionario *ex ante*. La Modulistica della proposta progettuale è riportata nell'Allegato n. 4 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
2. La predetta proposta progettuale contiene il business plan che l'impresa dovrà elaborare, fornendo dati ed informazioni relativamente al progetto di Innovazione ed all'investimento produttivo ed esplicitando obiettivi, traiettorie di sviluppo e scelte commerciali, unitamente alle spese previste; il Mini Pacchetto Integrato di Agevolazione potrà, altresì, includere programmi di tutela ambientale, percorsi formativi ed acquisizione di consulenze specialistiche per il miglioramento della posizione competitiva dell'impresa e per la sua internazionalizzazione.

3. Il Soggetto proponente, o suo delegato, inoltra l'istanza al Soggetto Finanziatore o al Confidi; contestualmente la piattaforma genera il Codice Unico di Progetto (CUP), a far data dal quale è possibile avviare l'investimento.
4. Il Soggetto Finanziatore, ricevuta l'istanza di cui al comma precedente e verificata l'idoneità del soggetto proponente alla concessione del/dei finanziamento/i bancario/i, entro il termine di sei mesi, adotta la delibera del mutuo - che deve essere di importo almeno pari al 50% dell'investimento complessivo proposto e che deve essere appositamente finalizzata alla realizzazione dello stesso - e la trasmette all'Organismo Intermedio mediante la piattaforma telematica unitamente all'istanza ai fini dell'istruttoria, generando i due protocolli di OI e della Regione Puglia.
5. Nel caso l'istanza sia stata presentata per il tramite di un Confidi, al termine di sei mesi previsti per la concessione della delibera, può essere aggiunto un ulteriore periodo non superiore a due mesi per le verifiche effettuate da quest'ultimo.
6. Trascorso il termine di sei mesi dalla generazione del CUP di cui al precedente comma 3, ovvero di due mesi più sei mesi in caso di intervento del Confidi, senza che il Soggetto Finanziatore abbia inviato telematicamente la domanda, l'istanza decade automaticamente.
7. E' consentito il cambio, una sola volta, del Soggetto Finanziatore o del Confidi (qualora l'istanza non sia stata ancora associata a un Soggetto Finanziatore) da parte dell'impresa proponente, in relazione al medesimo investimento oggetto di domanda di agevolazione, per il quale è mantenuto lo stesso Codice Pratica e lo stesso Codice Unico di Progetto, come già generati.
8. Dal predetto cambio, formalizzato attraverso la piattaforma telematica, decorre nuovamente il termine di 6 mesi entro i quali la domanda deve essere trasmessa secondo la procedura telematica, pena la decadenza della stessa.
9. Le modalità di presentazione della domanda ed i documenti a corredo della stessa sono specificati nell'Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
10. Puglia Sviluppo, ricevute le istanze secondo l'ordine cronologico di invio telematico, avvia, se necessario anche mediante la fase dell'interlocuzione con il soggetto proponente, un esame istruttorio, al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, di sostenibilità e di fattibilità del progetto. Puglia Sviluppo potrà, altresì, richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria, nonché disporre interlocuzioni e verifiche con gli istanti.
11. I criteri di selezione sono articolati in:
    - criteri di ammissibilità formale, ovvero verifica della sussistenza dei requisiti formali di ammissione alla fase di istruttoria della domanda mediante l'accertamento della conformità formale della documentazione presentata;
    - criteri di valutazione sostanziale, attraverso la quale le domande valutate formalmente ammissibili sono esaminate in relazione a:
        - qualità della proposta sotto il profilo tecnico e gestionale in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'intervento;
        - rilevanza e potenziale della proposta in termini di avanzamento tecnologico (innovazione di prodotto e/o di processo) e di pertinenza rispetto al fabbisogno di innovazione rilevato anche in termini di implementazione di strategie di transizione digitale o di transizione ecologica o di economia circolare;
        - coerenza dei costi da sostenere, giustificabilità delle ipotesi di ricavo, realizzabilità tecnica ed ambientale e compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio;
        - interventi volti a migliorare il posizionamento competitivo dell'impresa, anche attraverso azioni di open innovation, di marketing, di co-design, di progettazione e di internazionalizzazione;
        - introduzione di tecnologie innovative per la gestione dell'inquinamento volte a ridurre e/o trattare le emissioni industriali in aria, acqua e suolo, di sostanze inquinanti.

12. Per l'esame del progetto di Innovazione, di formazione e per le consulenze specialistiche, Puglia Sviluppo potrà avvalersi anche di esperti iscritti al Registro digitale degli esperti del MUR, con specifiche competenze tecnico-scientifiche, che esprimeranno un parere in merito:
    * alla rilevanza ed al potenziale innovativo della proposta in termini di avanzamento tecnologico (innovazione di prodotto e/o di processo);
    * alla funzionalità dell'intervento al fabbisogno di innovazione rilevato;
    * alla pianificazione ed organizzazione dell'evoluzione aziendale verso i temi del cambiamento (transizione ecologica/economia circolare/introduzione di tecnologie innovative, strategie gestionali e di sviluppo, internazionalizzazione e marketing);
    * ai percorsi di sviluppo e qualificazione delle competenze.

    La valutazione espressa conterrà eventuali indicazioni e/o prescrizioni utili al conseguimento degli obiettivi di progetto e funzionali a valorizzare ed ottimizzare gli interventi agevolati, di cui l'impresa proponente dovrà tenere conto nella realizzazione del progetto e che saranno oggetto di verifica finale in sede di rendicontazione delle spese sostenute.
13. Per gli aspetti tecnici ed energetici, Puglia Sviluppo potrà avvalersi di esperti, iscritti ai propri albi pubblici.
14. In relazione al rispetto del principio del DNSH e della verifica climatica, le imprese che realizzano un investimento produttivo di importo fino ad € 250.000,00 dovranno compilare la DSAN presente in piattaforma e riportata nell'Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente Avviso, che attesta il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH) e della mitigazione dei cambiamenti climatici o degli adattamenti ai cambiamenti climatici.
    Per i programmi di investimento produttivo di importo superiore ad € 250.000,00, le imprese dovranno compilare compiutamente le apposite schede, secondo quanto indicato nella modulistica di cui all'Allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente Avviso che saranno valutate dalla Struttura del referente per la Sostenibilità Ambientale della Regione Puglia.
15. Le procedure di valutazione utilizzate sono indicate nelle Procedure e Criteri di valutazione riportate nell'Allegato n. 5 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
16. Puglia Sviluppo potrà richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione prodotta nonché disporre interlocuzioni e verifiche da effettuare mediante l'apposita funzionalità prevista dalla piattaforma telematica.
17. Puglia Sviluppo, al termine dell'attività istruttoria di cui ai commi precedenti, invierà tramite piattaforma una comunicazione all'impresa proponente, al Soggetto Finanziatore ed al Confidi (eventuale) contenente l'esito della verifica. Detta comunicazione, in caso di esito positivo, conterrà eventuali indicazioni e prescrizioni da rispettare nella fase di realizzazione del progetto. In caso di esito negativo, il dirigente competente predispone nota di inammissibilità che conterrà le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità della proposta.

Art. 13 - Modalità attuative del progetto e concessione delle agevolazioni

1. L'impresa ritenuta ammissibile inoltra all'O.I. anche per il tramite del Soggetto Finanziatore o del Confidi ed entro 3 mesi dalla conclusione dell'investimento, la dichiarazione di completamento e la richiesta di erogazione del contributo, tramite Sistemi Informativi Regione Puglia (SIRP), secondo gli schemi di rendicontazione resi disponibili sul portale istituzionale della Regione Puglia. Nel caso l'investimento sia concluso antecedentemente al ricevimento della comunicazione di ammissione di cui all'art.12 comma 17, il termine di cui sopra decorrerà da detta comunicazione di ammissione.
2. Alla richiesta di erogazione del contributo deve essere allegata documentazione attestante che l'impresa richiedente sia in regola con il versamento delle quote nei confronti degli enti bilaterali, eventualmente previsti dalla contrattazione del settore economico di riferimento sviluppata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che gestiscono le prestazioni di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali ai sensi della vigente normativa.

3. L'O.I., ricevuta la richiesta di erogazione del contributo, procede alle verifiche dell'investimento realizzato e delle eventuali autorizzazioni amministrative, attraverso la documentazione corredata alla richiesta ed accerta, in via definitiva, la pertinenza e l'ammissibilità delle spese sostenute.
4. L'attività istruttoria si conclude con una relazione finale relativa alla verifica della realizzazione del progetto agevolato che è trasmessa telematicamente alla Sezione Competitività per gli adempimenti conseguenti.
5. Sulla base delle risultanze della relazione finale di cui al comma precedente, il dirigente competente adotta il provvedimento di concessione, di impegno e di contestuale liquidazione delle agevolazioni in un'unica soluzione all'impresa, indicando l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti, ovvero nota di inammissibilità.

Art. 14 – Monitoraggio

1. La Regione e Puglia Sviluppo possono effettuare interlocuzioni, verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'ultimazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni e servizi.
3. Il beneficiario è tenuto ad illustrare, con relazione allegata alla dichiarazione di completamento dell'investimento, i risultati ottenuti nell'ambito del progetto realizzato e le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto prospettato in sede di proposta progettuale approvata. Tale relazione e la predetta dichiarazione di completamento dell'investimento dovranno essere compilate per l'inserimento nella piattaforma telematica di rendicontazione SIRP utilizzando l'apposita modulistica disponibile nel cloud al link https://nextcloud.innova.puglia.it/index.php/s/SeCqmLHkzXZxNJx?path=%2FStandard%20Allegati%20Minipia%2FMODULISTICA%20RENDICONTAZIONE%20MINIPIA.
4. L'Autorità di Gestione del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, secondo quanto definito nel Sistema di Gestione e Controllo del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 e considerato che gli aiuti alla formazione sono caratterizzati da un elevato grado di immaterialità, è responsabile delle verifiche di gestione, ex art. 74 del Reg. (UE) n. 1060/2021, ai fini dell'ammissibilità del contributo; è responsabile, inoltre, a campione, delle verifiche in itinere sul posto di regolare esecuzione, nonché delle verifiche amministrativo contabili.
5. Al fine di valutare l'impatto, l'efficacia, i risultati raggiunti e gli effetti prodotti dall'attuazione della misura in termini di crescita di produttività, di aumento di redditività, di stabilità economica e di incremento occupazionale (ove previsto), anche con riferimento agli obblighi rivenienti dai costi salariali, saranno rilevati dati di monitoraggio delle iniziative agevolate dalla Regione Puglia. Si fa, altresì, presente che l'impresa sarà tenuta, a completamento dell'investimento, alla compilazione telematica del questionario ex-post presente nella piattaforma (https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/).

Capo V REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 15 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. I programmi di investimento possono essere avviati successivamente all'acquisizione del già menzionato Codice Unico di Progetto (CUP), cosi come previsto dal precedente comma 3 dell'articolo 12. Tale avvio dell'investimento non determina alcun diritto a favore dell'impresa, né obbligo di impegno o di spesa per l'Amministrazione Regionale.
   Gli interventi formativi di cui all'articolo 7 comma 1 lettera c) potranno essere avviati solo successivamente alla comunicazione dell'esito positivo delle verifiche di cui al precedente articolo 12 comma 17, che potrà contenere particolari prescrizioni e/o indicazioni in merito ai piani Formativi che dovranno essere rispettate sin dall'avvio, pena il loro non riconoscimento ad agevolazione ed implicherà che l'impresa sia in possesso di tutti gli elementi previsti per la fase di realizzazione del piano formativo, incluso il

calendario delle attività previste. Nel caso intervengano variazioni rispetto al piano formativo presentato, le stesse devono essere tempestivamente comunicate esclusivamente mediante piattaforma telematica, al fine di consentire all'Autorità di Gestione le opportune verifiche di cui al precedente articolo 14 comma 4.

2. Il programma oggetto di agevolazione può avere una durata massima di 24 mesi dalla comunicazione dell'esito positivo delle verifiche di cui al precedente articolo 12 comma 17. Il beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, a condizione che la richiesta sia adeguatamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione.

Art. 16 - Cumulo

1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 8 "Cumulo" del GBER, al fine di verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto concedibili, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati:
   a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
   b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al GBER ed alla Carta degli Aiuti 2021 2027 ove pertinente.
3. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del GBER non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dalle regole comunitarie.
4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del GBER possono essere cumulati con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili.
5. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata dal GBER o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.
6. È consentito il concorso con misure agevolative aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato, in misura non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.
7. Nel caso sia superata l'intensità massima di aiuto si procede alla rideterminazione del contributo.
8. Fermo restando le intensità della sovvenzione complessiva per gli investimenti produttivi di cui ai precedenti commi del presente articolo, in presenza di un ulteriore ESL derivante da un aiuto in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, la verifica di cumulabilità tiene conto dei limiti delle previsioni della Carta degli Aiuti di cui al precedente comma 2.

Art. 17 – Contrasto al lavoro non regolare (Clausola sociale)

È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, in qualità di datore di lavoro, del contratto collettivo nazionale per il settore di riferimento e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come previsto ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009, anche con riferimento alla regolarità dei versamenti nei confronti degli enti bilaterali eventualmente previsti da tale contrattazione che gestiscono le prestazioni di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali ai sensi della vigente normativa.

Art. 18 – Decadenza dal beneficio di concessione, revoca e rideterminazione delle agevolazioni erogate

1. Il soggetto destinatario della comunicazione di ammissibilità del progetto decade dal diritto a beneficiare delle agevolazioni richieste nei casi di seguito previsti:
   a. per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia

Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;

b. sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività anteriormente al completamento del progetto di investimenti;
c. il Soggetto Beneficiario sia destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
d. in caso di delocalizzazione così come definita al precedente articolo 6 comma 2 del medesimo articolo;
e. sia variata, senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, la localizzazione dell'intervento rispetto a quella originariamente prevista;
f. il Soggetto Beneficiario non trasmetta all'O.I. / Regione, nei termini indicati al precedente comma 1 dell'articolo 13, la documentazione finale comprovante l'effettuazione delle spese sostenute e pagate, nonché la relazione e le attestazioni di cui al comma 3 articolo 14;
g. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;
h. non sia stata osservata la "clausola sociale" (di cui all'articolo 17 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009 e ss.mm.ii.;
i. sia modificato, senza previa autorizzazione della Regione, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della "Classificazione delle attività economiche ATECO 2025" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
j. non siano rispettate le normative edilizie e urbanistiche oggetto dell'intervento nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
k. qualora senza l'autorizzazione della Regione, nel corso dell'attuazione del programma di investimenti, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati.

2. Le agevolazioni sono <u>revocate</u> al soggetto beneficiario nei seguenti casi:
   a. per i beni oggetto del programma di investimento agevolato siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme – inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di Roma – disposte da leggi nazionali statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche e tale circostanza venga rilevata dalla Regione, da Puglia Sviluppo S.p.A. e/o dalla Commissione nel corso delle istruttorie e/o degli accertamenti e/o delle ispezioni senza che il Soggetto Beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione;
   b. sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività prima che siano trascorsi tre anni dal completamento degli investimenti;
   c. sia destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii.;
   d. in caso di delocalizzazione così come definita al precedente articolo 6 comma 2 del medesimo articolo;
   e. sia variata, senza l'autorizzazione della Regione e prima che siano trascorsi tre anni dal completamento degli investimenti, la localizzazione dell'intervento;
   f. non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti collettivi di lavoro e le normative sulla salvaguardia del lavoro e dell'ambiente;

g. non sia stata osservata la "clausola sociale" (di cui all'articolo 17 del presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
h. qualora senza l'autorizzazione della Regione, prima che siano trascorsi tre anni dal completamento degli investimenti, subentri una nuova Società a seguito di acquisizione, fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
i. si trasferiscano altrove, si alienino o si destinino ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione della Regione, i beni agevolati prima che siano trascorsi tre anni dal completamento degli investimenti;
j. non sia adottato e mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
k. non siano rispettati i Regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie;
l. il soggetto beneficiario non consenta i controlli e le ispezioni sulla realizzazione del programma di investimento agevolato.

3. I Soggetti Beneficiari accettano di essere inclusi nell'elenco dei beneficiari, nel quale sono pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle stesse e comunque tutti i dati previsti agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. In caso di rifiuto da parte dei Soggetti Beneficiari, gli stessi saranno considerati rinunziatari dell'agevolazione che pertanto decade.
4. L'importo del beneficio da restituire per effetto della revoca è maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto. Tale importo sarà maggiorato di cinque punti percentuali nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a, d, e, f e g.
5. Si procederà alla rettifica del contributo e alla conseguente rideterminazione delle agevolazioni assegnate ed erogate al Soggetto Beneficiario al verificarsi anche di una sola delle condizioni sotto elencate:
   a. qualora sopravvenga l'accertamento successivo, da parte di autorità competenti esterne, dell'inammissibilità di spese già sostenute e verificate dall'O.I. In tale circostanza sarà effettuata la rideterminazione del contributo attualizzato relativo all'importo dichiarato inammissibile ed oggetto di rettifica;
   b. Il Soggetto Beneficiario realizzi l'investimento oggetto di agevolazione con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti "chiavi in mano" senza rispettare le relative condizioni di ammissibilità stabilite nell'Allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente Avviso;
   c. qualora non risultino realizzate le attività o rispettate le condizioni previste per la concessione delle premialità, limitatamente alla quota incrementale prevista al precedente articolo 9 comma 2;
   d. qualora non sia rispettato l'obbligo dell'incremento occupazionale per le iniziative con dato di partenza pari a zero e il mantenimento occupazionale nell'esercizio a regime, limitatamente al 5% del contributo complessivo erogato;
   e. in tutte quelle ulteriori fattispecie, non riconducibili ai casi tassativamente elencati al presente articolo, nelle quali si accerti la violazione/elusione delle obbligazioni assunte dal beneficiario per l'attuazione del programma di investimento; la rideterminazione ha ad oggetto la sola parte dell'investimento per la quale si accerti la violazione/elusione.
6. All'importo del beneficio da restituire per effetto della rideterminazione è applicato un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione dell'aiuto.

Art. 19 – Variazioni al programma approvato

1. Il progetto ritenuto ammissibile, salve cause di forza maggiore, non può essere modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi, attività e risultati attesi.
2. Non sono considerate modifiche e variazioni soggette ad autorizzazione:
   - modifiche dell'identità del fornitore rispetto a quella indicata in fase istruttoria;
   - sostituzioni o modifiche dei beni previsti, che non ne alterano la funzionalità;
   - con riferimento alle spese per opere murarie ed assimilate, fermo restando il programma costruttivo presentato in fase istruttoria, variazioni di costi relativi alle voci previste.

3. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto riportato nella comunicazione di cui al comma 17 dell'articolo 12 non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA
Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese.
Corso S. Sonnino, 177 – 70121 Bari
Responsabile del procedimento: Gianluigi Labellarte.

Art. 21 - Pubblicità e trattamento dei dati personali

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, il presente Avviso verrà diffuso sui canali digitali mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali istituzionali della Regione Puglia (www.regione.puglia.it e https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/).
2. Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, la Regione Puglia informa che i dati forniti e richiesti dal presente Avviso e dagli allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso.
3. Il Titolare del Trattamento è la Regione Puglia. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dott.ssa Rossella Caccavo, indirizzo e-mail: rpd@regione.puglia.it alla quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 12 DGPR, e/o per eventuali chiarimenti in materia di protezione e dati personali.
4. I dati saranno trattati ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, nell'attuazione, gestione, monitoraggio dell'Avviso, e della conseguente assenza di obbligo ad acquisire il consenso scritto degli interessati.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente procedimento e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione dello stesso. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
6. Successivamente saranno archiviati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, le informazioni raccolte saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell'utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).
7. I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Competitività espressamente nominati come "designati" o "persone autorizzate al trattamento". Designato al trattamento è il Dirigente pro tempore della Sezione Competitività, mail: competitivita@regione.puglia.it.
8. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi, ivi incluso l'Organismo Intermedio, che prendono parte ai processi operativi o che, in ottemperanza a specifici obblighi di legge o di regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli (es. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90).
9. Laddove il soggetto proponente risultasse beneficiario del finanziamento, le informazioni riferite al Soggetto, relative al progetto presentato, potranno essere pubblicate sui siti internet

www.regione.puglia.it e https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", dalla normativa comunitaria, nonché dalla normativa sulla trasparenza amministrativa (Decreto legislativo n. 33/2013).

10. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati (rdp@regione.puglia.it).
11. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679, quali l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o, infine, potranno opporsi al trattamento. L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
12. I dati saranno resi disponibili sul sistema informativo ARACHNE. La Regione Puglia dispone l'accesso al sistema informativo ARACHNE, sviluppato dalla Commissione Europea per supportare le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi strutturali 2021 - 2027 nell'individuazione delle iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interessi e irregolarità. Il sistema ARACHNE è alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (Orbis e Lexis Nexis World compliance), sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne, rappresentate dalle informazioni provenienti dalle singole Autorità di Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi comunitari FESR e FSE riferite allo stato di attuazione delle operazioni. I dati, disponibili nelle banche dati esterne, saranno trattati al fine di individuare gli indicatori di rischio.
13. La Regione Puglia trasmette telematicamente al sistema informativo ARACHNE i dati delle operazioni rendicontate nell'ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 per il tramite del "Sistema Nazionale di Monitoraggio" gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-RGS-IGRUE. I dati disponibili nel sistema ARACHNE saranno trattati dalla Regione Puglia esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di Beneficiari, contraenti, contratti e progetti. Il sistema ARACHNE potrà essere utilizzato sia nella fase di selezione sia nella eventuale fase di attuazione dell'operazione. Il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNE sono descritti alla seguente pagina web della Commissione Europea: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it.

Art. 22 - Norme anticorruzione

Al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), le imprese beneficiarie si impegnano a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

PER INFORMAZIONI:
Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Competitività – Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari.
PEC:
aiutipmi.regione@pec.rupar.puglia.it;
Siti internet:
www.regione.puglia.it; https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/; www.pugliasviluppo.eu.

Si fa presente che tutte le comunicazioni e/o informazioni di carattere generale pubblicate sul sito istituzionale nella pagina dedicata all'Avviso si considerano valide per tutti i destinatari interessati ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Analogamente, tutte le comunicazioni presenti nell'area di lavoro dedicata ad ogni istanza (c.d. cruscotto imprese) ed alle quali sono associate notifiche di cortesia automaticamente inviate dal portale pugliasemplice.sistema.puglia.it sul domicilio digitale speciale indicato nell'istanza o modificato successivamente da parte del richiedente mediante le funzioni del portale, si considerano valide per il destinatario interessato ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
E' onere del richiedente, pertanto, indicare correttamente la PEC nell'istanza e verificare costantemente che sia attiva e funzionante, al fine di ricevere le PEC di cortesia.

Allegati all'Avviso:
Allegato n.1 Glossario
Allegato n.2
Allegato n.3 Codici ATECO Ammissibili
Allegato n.4 Modulistica domanda di agevolazione
Allegato n.5 Procedure e Criteri di valutazione

COESIONE ITALIA 21-27 PUGLIA | Cofinanziato dall'Unione europea | REGIONE PUGLIA

1

Allegato 2

Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPIA)

pugliasviluppo

Sommario

2

Premessa 3
1. Requisiti del soggetto proponente (articolo 4 dell'Avviso): 3
1.1 Impegni del soggetto proponente 5
2. Progetti e settori ammissibili (artt. 5 e 7 dell'Avviso) 6
3. Effetto incentivazione (artt. 12, comma 3 e 15 dell'Avviso): 7
4. Il progetto non arreca danni significati all'ambiente (articolo 1 comma 10 e articolo 12 comma 14 dell'Avviso): 7
5. Condizioni per la concessione della premialità (art. 9 comma 2): 10
6. Spese ammissibili (articolo 10 dell'Avviso) 11
6.1 Programmi di Innovazione 12
6.1.1 Innovazione a favore delle PMI 13
6.1.2 Innovazione dei processi e dell'organizzazione 14
6.2 Investimenti Produttivi 15
6.3 Interventi formativi 20
6.4 Investimenti a favore della tutela ambientale 25
6.5 Programmi di consulenza 30
6.5.1 Consulenze specialistiche *30*
6.5.2 Internazionalizzazione *32*
6.5.3 Partecipazione a fiere *33*
7 Presentazione e istruttoria della domanda di agevolazione 34
8 Regole per il riconoscimento delle spese in Innovazione 36
9 Regole per il riconoscimento delle spese per Formazione (applicazione dei costi unitari semplificati) 38
10 Cessione del credito 41
11 Contrasto al lavoro non regolare: Clausola sociale (articolo 17 dell'Avviso) 41
12 Obblighi informativi 42

pugliasviluppo

Premessa

Il presente documento non è sostitutivo della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente, bensì fornisce le indicazioni di carattere generale definendo le procedure operative riguardanti la presentazione del progetto e la realizzazione dello stesso.

La Regione Puglia e/o l'Organismo Intermedio si riservano di modificare ed integrare quanto riportato in questa versione del documento.

1. Requisiti del soggetto proponente (art. 4 dell'Avviso):

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 4 dell'Avviso, i soggetti proponenti (inclusa la rete d'impresa/consorzio ove pertinente) alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese.

Sono agevolabili anche le imprese artigiane, nelle forme e secondo le procedure previste dalla Legge regionale n. 7 del 18 aprile 2023.

Per la categoria dei liberi professionisti, che svolgono le attività disciplinate da apposite leggi professionali o quelle regolamentate dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 "disposizioni in materia di professioni non organizzate", tale obbligo è da ritenersi assolto con l'iscrizione agli albi o collegi, se previsti dalla rispettiva legge professionale. Ogni

altro requisito richiesto dall'Avviso è applicabile alla categoria dei liberi professionisti compatibilmente con la natura giuridica rivestita e con le rispettive leggi professionali o con quanto previsto dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e dalla Circolare direttoriale 1° ottobre 2018, n. 3708/c (Chiarimenti in merito all'applicazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4). Alla data di presentazione della domanda, i liberi professionisti devono risultare in possesso di Partita Iva.

Con riferimento all'articolo 4 comma 2, il soggetto proponente deve possedere i seguenti requisiti alla data della presentazione della domanda di agevolazione che saranno attestati mediante DSAN rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000:

a) essere regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese (fatta eccezione per i liberi professionisti);
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale previsto dal Decreto legislativo

14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

c) trovarsi in regime di contabilità semplificata o ordinaria;

d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

f) operare nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31 "L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" pubblicato sul BURP n.191 del 30/11/2009;

g) non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

h) non dover restituire / ha restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;

i) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

j) rispettare le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 16 dell'Avviso pubblico, nonché non avere ottenuto altri Aiuti sul medesimo Progetto in violazione alle disposizioni relative al cumulo di cui all'art. 8 del GBER e non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione delle stesse spese previste nel progetto;

k) essere in regola con la normativa antimafia di cui al D. Lgs 159/2011 e s.m.i;

l) essere in regola con il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro

comparativamente più rappresentative sui piano nazionale, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; 5

m) non aver effettuato una **delocalizzazione** verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

n) non avere / aver avviato, anche a livello di gruppo, investimenti iniziali (con esclusivo riferimento all'investimento produttivo) relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (provincia) nei tre anni precedenti per un importo pari a _____ (importi in migliaia di euro);

o) non essere destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

p) non essere impresa i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

1.1 *Impegni del soggetto proponente*

Il soggetto proponente (inclusa la rete d'impresa/consorzio ove pertinente) si impegna mediante DSAN rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- al mantenimento delle ULA, nel territorio della Regione Puglia, conteggiate nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda;
- al mantenimento dei beni agevolati nelle Immobilizzazioni per almeno 3 anni dalla data di completamento dell'investimento;
- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;

COESIONE ITALIA 21-27 PUGLIA | Cofinanziato dall'Unione europea | REGIONE PUGLIA

6

- ad adottare e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Puglia, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Richiedente. Non rientrano in questa fattispecie i contratti stipulati a seguito di procedure di evidenza pubblica realizzate in conformità con le pertinenti normative in materia di contratti pubblici e reclutamento del personale.

Con riferimento all'impegno occupazionale, il dato di partenza, preso in considerazione per l'obbligo di mantenimento (cfr. articolo 6 comma 3 dell'Avviso), è quello relativo al numero di dipendenti (in termini di ULA) nei dodici mesi precedenti la presentazione della istanza riferito all'organico aziendale presente nel territorio della Regione Puglia. Il conteggio del calcolo delle ULA è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i.

2. Progetti e settori ammissibili (artt. 5 e 7 dell'Avviso)

Premesso che le iniziative ammissibili sono elencate nell'Allegato 3 Codici ATECO Ammissibili, sono agevolabili anche le iniziative commerciali, di cui alla Sezione G della "Classificazione delle attività economiche Ateco 2007-Aggiornamento 2022" che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio riferiti alle seguenti attività (LR n. 11/2003):

- esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati esercizi di vicinato; per esercizio di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq;
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati M1, consistenti in medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 a 600 mq;
- gli esercizi commerciali di vendita all'ingrosso ed al dettaglio classificati M2, consistenti in medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq;
- gli esercizi commerciali di vendita all'ingrosso ed al dettaglio classificati M3, consistenti in medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1.501 a 2.500 mq.

Le reti d'impresa / consorzio devono avere obbligatoriamente la dimensione di PMI.

Si chiarisce che le tipologie di investimento produttivo di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 7 e gli interventi di tutela ambientale, di cui al comma 1 lettera d) dell'art.7, non sono ammissibili per le reti d'impresa / consorzio.

pugliasviluppo

COESIONE ITALIA 21-27 PUGLIA | Cofinanziato dall'Unione europea | REGIONE PUGLIA

3. Effetto incentivazione (artt. 12, comma 3 e 15 dell'Avviso):

7

I programmi agevolabili possono essere avviati successivamente all'acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP), cosi come previsto dal comma 3 dell'articolo 12 dell'Avviso, al fine del soddisfacimento dell'effetto di incentivazione.

Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

1. l'avvio del programma corrisponde alla data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità e dell'acquisto del terreno.
2. nel caso in cui il progetto di investimenti preveda anche l'acquisto dell'immobile ed il Soggetto proponente fornisca come titolo di disponibilità dell'immobile un contratto preliminare di compravendita o una proposta di acquisto accettata, tali documenti devono presentare una condizione sospensiva o l'espressa rinuncia all'applicazione delle disposizioni dell'art. 2932 c.c. da entrambe le parti.
3. nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, l'accettazione dell'offerta o la data di stipula del contratto ovvero la data di efficacia dello stesso qualora sospensivamente condizionata alla presentazione della domanda.

Per data di completamento del progetto si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze:

1. nel caso di fornitura di beni/lavori di costruzione, la data dell'ultima fattura;
2. nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero la data dell'ultima fattura.

4. Il progetto non arreca danni significati all'ambiente (art. 1 comma 10 e articolo 12 comma 14 dell'Avviso):

Il principio del DNSH (Do Not Significant Harm – non arrecare danno significativo) nell'ambito della politica di coesione è introdotto dal Regolamento (UE) 2021/1060 che sottolinea come, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi debbano sostenere attività che rispettino gli standard e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e non debbano danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

pugliasviluppo

Inoltre, ai sensi del punto 4) dell'art. 9 del medesimo Regolamento (UE) 2021/1060 , si definisce che gli obiettivi dei Fondi siano perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'art.11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Agenda 2030), dell'Accordo di Parigi e il principio del "non arrecare danno significativo". 8

La finalità della "valutazione di conformità al principio DNSH" consiste nel dimostrare che il piano/programma, ovvero il progetto, "non arreca danno significativo" (DNSH) ad alcuno degli Obiettivi Ambientali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852 e che, ove ricorre, contribuisce in maniera sostanziale ad uno di essi.

In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo (Art. 17, Regolamento (UE) 2020/852):

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici se porta a significative emissioni di gas serra;
2. all'adattamento ai cambiamenti climatici se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
4. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
5. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Gli interventi ammissibili devono pertanto essere compatibili con il principio DNSH, in quanto coerenti con la relativa legislazione ambientale di livello europeo, nazionale e regionale e funzionali alla:

- mitigazione/compensazione degli eventuali effetti negativi sul clima adottando i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali per specifico settore;
- attivazione di processi di economia circolare;
- applicazione di sistemi certificati di gestione ambientale (es. Ecolabel, ISO);

- recupero dei materiali e la riduzione della produzione di rifiuti;
- utilizzo di soluzioni ICT conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas effetto serra e/o di incremento dell'efficienza energetica.

Inoltre, ai sensi dell'art. 73 par. 2 lett. j) del Reg. UE 2021/1060, l'Autorità di Gestione nella selezione delle operazioni garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno 5 anni, attraverso la verifica climatica.

L'immunizzazione dagli effetti del clima è un processo volto ad evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica e che il livello di emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050.

Le soluzioni tecniche-progettuali di cui alla proposta oggetto del presente Avviso dovranno garantire che l'infrastruttura, con una durata attesa di almeno 5 anni, possa adattarsi ai nuovi scenari di impatto climatico e che sia resiliente ai cambiamenti climatici ai sensi di quanto definito dalla Comunicazione della Commissione relativamente agli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" e dagli Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali finanziati dalla politica di coesione 2021-2027" approvati dal Dipartimento per le politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto sopra esposto, l'impresa dovrà attenersi alla procedura indicata al comma 14 dell'articolo 12 dell'Avviso. In caso l'investimento produttivo sia di importo superiore a 250mila euro, l'impresa dovrà compilare le apposite schede relative alla sostenibilità ambientale dell'intervento, al rispetto del principio DNSH e alla verifica climatica, qualora il progetto rientri negli ambiti di applicazione della stessa.

Per ciò che attiene, invece, le categorie di esclusione per la compilazione dei suddetti allegati, si precisa che sono esenti i progetti di Investimenti Produttivi con codice Ateco dell'iniziativa 62 (ICT) e/o in attivi immateriali (SW/Know How/brevetti/licenze), indipendentemente dai programmi di innovazione / formazione / consulenze ai quali sono associati.
Qualora le suddette categorie di accesso a finanziamento prevedano nel piano economico spese per interventi edili come costruzione di nuovi edifici e ristrutturazioni importanti di edifici esistenti, da adibire alle attività dell'azienda, la stessa dovrà produrre la compilazione della matrice DNSH e la verifica climatica al fine di verificare il principio di non arrecare danno all'ambiente e garantire l'immunizzazione dai fenomeni climatici

COESIONE ITALIA 21-27 PUGLIA | Cofinanziato dall'Unione europea | REGIONE PUGLIA

all'investimento di progetto. Questo significa che, qualora l'accesso a finanziamento **preveda spese per opere edilizie**, l'istanza deve essere corredata da DNSH, Verifica Climatica e relazione di sostenibilità ambientale. 10

Nondimeno, per ciò che attiene le categorie di esclusione per la compilazione dei suddetti allegati, si precisa che sono esenti i progetti riguardanti il programma della rete d'impresa/consorzi, di cui al comma 2 dell'articolo 7 dell'avviso.

5. Condizioni per la concessione della premialità (art. 9 comma 2):

Elenco premialità MiniPIA		
	Investimenti Produttivi	**%**
1	Realizzare spese necessarie all'acquisto ed al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili	5
2	Acquisizione di personale da parte di imprese in crisi per almeno il 30% dell'incremento occupazionale	5
3	Conseguire/aver conseguito la certificazione Parità di Genere	5
4	Adottare politiche di Environmental, Social e Governance	5
5	Essere società benefit iscritta all'albo della Regione Puglia (L.R. 12 agosto 2022, n. 18) o essere una B Corp	5
6	Essere in possesso del Rating di Legalità	5
7	Obbligarsi all'incremento occupazionale	5
8	Dimostrare particolare attenzione all'occupazione femminile, con il raggiungimento del 50% di donne occupate in almeno una delle categorie di lavoratori impiegati nell'esercizio a regime e nei tre successivi;	5
9	Dimostrare particolare attenzione all'occupazione giovanile (fino a 35 anni d'età), con il raggiungimento del 50% di giovani occupati in almeno una delle categorie di lavoratori impiegati nell'esercizio a regime e nei tre successivi	5
10	Attività economiche ricomprese nell'Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione della Puglia (L.R. 6 agosto 2021 n. 30)	5
11	Assunzione di esperti della transizione (manager / dirigenti / tecnici) e con esperienza professionale maturata al di fuori della Regione Puglia	5
12	Incremento del fatturato al netto dell'IVA per dipendente (inteso come numero totale dei dipendenti o, in alternativa, come numero dei dipendenti adibiti esclusivamente alle attività di produzione)	5

Con riferimento alla condizione di premialità n. 7 della precedente tabella, gli effetti occupazionali dell'intervento saranno valutati con riferimento all'incremento occupazionale a regime nella Regione Puglia, che dovrà riguardare nuove assunzioni presso l'unità oggetto di agevolazione; tale incremento non potrà essere costituito da trasferimenti di personale occupato in altre unità locali ubicate nello SEE anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di controllo o collegamento con l'impresa proponente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

6. Spese ammissibili (art. 10 dell'Avviso)

11

L'ammissibilità delle spese è conforme a quanto stabilito dal comma 1 dell'Articolo 63 "Ammissibilità" dell'RDC[1].

In sede di presentazione della domanda di agevolazione, i costi relativi al progetto di innovazione sono stimati in base ai preventivi e/o contratti forniti dall'impresa a corredo della documentazione inserita in piattaforma. I costi imputabili all'investimento produttivo e agli eventuali interventi di tutela ambientale sono attestati mediante relazione tecnica estimativa asseverata redatta da tecnico abilitato.

Con riferimento alle spese relative alla formazione, qualora previste, l'impresa fornirà un piano dei costi basato sul numero dei partecipanti per il numero di giornate impegnate al fine dell'applicazione dei costi standard (cfr. articolo 8 del presente documento).

Con riferimento, infine, alle spese relative alle consulenze, qualora previste, l'impresa fornirà i contratti e/o i preventivi per le prestazioni di servizi esplicitando l'oggetto della consulenza, la finalità attesa, le giornate stimate ed allegando il Curriculum Vitae del consulente al fine di documentarne l'esperienza maturata.

In base a quanto stabilito dall'articolo 7 del GBER "Intensità di aiuto e costi ammissibili" *ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili a norma della legislazione fiscale nazionale applicabile non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili.*

I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

Con riferimento alle spese di formazione *gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. In tal caso si applicano le opzioni semplificate in materia di costi previste dalle pertinenti norme che disciplinano il fondo dell'Unione. In tal caso i costi sono ammissibili secondo la pista di controllo determinata nella base giuridica di adozione del costo, che ne specifica le condizioni di sostegno in base ad out-put a risultato e/o a processo.*

I singoli programmi devono essere organici e funzionali e tra loro correlati.

La Legge 41/2023 di conversione del DL 13/2023 prevede che "*a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e*

[1] REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus.

in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso".

12

Pertanto, su tutte le fatture è obbligatoria l'apposizione del CUP ai fini della rendicontazione, pena l'inammissibilità delle spese rendicontate; a tal fine, al momento dell'emissione della fattura relativa alla spesa oggetto di rendicontazione, le imprese sono tenute a verificare che i propri fornitori adempiano al predetto obbligo inserendo il proprio CUP reso disponibile all'impresa in sede di presentazione dell'istanza al soggetto Finanziatore (cfr. comma 3 dell'articolo 12 dell'Avviso).

6.1 Programmi di Innovazione

I programmi di Innovazione sono agevolati in base all'azione 1.2 del PR 2021 2027 – "Servizi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle PMI". Questi programmi, rivolti anche alle Reti d'impresa / consorzi, riguardano l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e gestionale delle imprese finalizzati all'avanzamento tecnologico delle imprese, da realizzare anche tramite progetti pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala anche tramite il sostegno ad *experience center* (fisici o virtuali) per i test di soluzioni nuove o migliorate.

L'analisi valutativa è effettuata sulla base delle informazioni fornite nel business plan e verterà sulla rilevanza e sul potenziale innovativo della proposta di sviluppare nel breve-medio periodo prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato o nel territorio regionale o rispetto all'impatto del progetto sulla realtà aziendale ante investimento.

I servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione ammissibili sono quelli strettamente necessari per la progettazione e la successiva realizzazione di nuovi processi, ovvero la reingegnerizzazione e ottimizzazione di processi esistenti, attraverso azioni di digitalizzazione, di sostenibilità ambientale ed energetica, al fine di migliorare la redditività delle imprese e che, a titolo meramente esemplificativo, riguardano:

- l'acquisizione e l'applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti;
- l'acquisizione e l'applicazione al processo produttivo di servizi tecnico-scientifici;
- l'acquisizione e l'applicazione al processo produttivo di servizi che consentano un miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che sono essenziali per l'innovazione di prodotto;

- l'innovazione dell'organizzazione (es. tecniche di leadership e teamwork, gestione delle risorse umane, controllo di gestione).

Gli interventi dovranno essere riconducibili ai driver del cambiamento e potranno riguardare, a mero titolo esemplificativo:

- lo sviluppo di interventi integrati di eco innovazione (ecoprogettazione ed eco-design, risparmio energetico e idrico, riduzione delle emissioni in atmosfera) e l'utilizzo di energie rinnovabili;
- lo sviluppo di progetti di "simbiosi industriale" che prevedono il riuso e l'utilizzo di materiali riciclati, di prodotti, sottoprodotti e residui derivanti dai cicli produttivi;
- il miglioramento delle prestazioni energetiche delle sedi produttive, commerciali, logistiche;
- l'innovazione e il trasferimento tecnologico al fine di progettare e realizzare nuovi prodotti o migliorare i processi dei prodotti esistenti o migliorarne la competitività anche attraverso il sostegno alla gestione della proprietà intellettuale;
- l'adozione di tecnologie digitali più avanzate nelle diverse fasi dei processi, anche al fine di aumentare la produttività aziendale;
- la riorganizzazione delle attività di approvvigionamento-produzione-distribuzione, mediante sviluppo di supply chain competitive, che consentano di ridurre la dipendenza da importazioni di tecnologie, materie prime e prodotti, rafforzando l'autonomia produttiva anche mediante l'innovazione;
- l'adozione di protocolli per la sicurezza informatica e di interventi di cybersecurity;
- il miglioramento degli standard qualitativi preliminari all'ottenimento delle certificazioni.

6.1.1 Innovazione a favore delle PMI

I programmi di Innovazione di cui al presente paragrafo riguardano le seguenti spese:

a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;

b) i costi di messa a disposizione di «personale altamente qualificato» da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale.

Si definisce "Personale altamente qualificato": ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore; la formazione per il dottorato vale come esperienza professionale. I costi ammissibili comprendono tutti i costi derivanti dall'impiego temporaneo di personale altamente qualificato. Il personale altamente qualificato deve essere comandato o distaccato presso i soggetti richiedenti il contributo con atto scritto (per esempio attraverso convenzione che riguardi anche personale disponibile mediante assegni di ricerca, borse di ricerca, ecc. che svolgerà le attività in

orari diversi o a seguito di sospensione degli stessi) oppure, da questi temporaneamente assunto o impiegato con contratto stipulato in forma scritta.

c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i servizi forniti da organizzazioni di ricerca e diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e sperimentazione o poli di innovazione.

- Per "servizi di consulenza in materia di innovazione" si intende: consulenza, assistenza in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali o in materia di utilizzo delle norme e dei regolamenti che li contemplano, nonché consulenza, assistenza sull'introduzione o l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali);
- Per "servizi di sostegno all'innovazione" si intende: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, servizi cloud e di conservazione dei dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, prove, sperimentazione e certificazione o altri servizi pertinenti, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti o tecnologicamente avanzati, compresa l'attuazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali).

6.1.2 Innovazione dei processi e dell'organizzazione

Nell'ambito di questi programmi sono ammissibili i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato.

I programmi possono riguardare innovazione dell'organizzazione e di processo, ove:

- Per "innovazione dell'organizzazione" si intende: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

- Per "innovazione di processo" si intende: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

6.2 Investimenti Produttivi

Gli investimenti produttivi sono agevolati in base all'Azione 1.9 – "Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI".

Questi programmi riguardano un "investimento iniziale", come definito al comma 2 dell'articolo 10 dell'Avviso pubblico che deve essere inquadrato, con le relative motivazioni, in una delle seguenti fattispecie:

1. la creazione di un nuovo stabilimento;
2. l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
3. la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; in tale fattispecie, i costi ammissibili superano almeno del 200 % il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
4. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento.

I costi ammissibili sono i seguenti:

(a) costi di investimento in attività materiali (capitale fisso) e immateriali;

o

(b) i costi salariali stimati dell'occupazione creata a seguito di un investimento iniziale, calcolati su due anni;

o

c) una combinazione di una parte dei costi di cui alle lettere a) e b), ma non superiore all'importo di cui alla lettera a) o b), se superiore.

Alla luce dei regolamenti vigenti ed in particolare alla modifica dell'Articolo 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti" del GBER 651/2014 intervenuta con il comma 12 del Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 G.U. n. 167 del 30.6.2023, l'impresa può massimizzare il contributo ricevibile tanto sugli investimenti produttivi (a) quanto sui costi salariali (b) in caso di combinazione degli stessi, scegliendo quale percentuale di agevolazione richiedere su (a) e su (b), fino a raggiungere il massimale previsto dall'Avviso.

A titolo di esempio: una piccola impresa che può ricevere l'agevolazione massima del 60%; se richiede per (a) il 45% può ricevere per (b) il 15%, e così via.

Gli Investimenti produttivi prevedono la concessione di determinate premialità, le cui condizioni sono esplicitate al precedente paragrafo **5** del presente documento.

I beni devono essere nuovi di fabbrica, cioè mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori fatturazioni intermedie giustificate dal modus operandi del mercato a cui si riferisce il bene e qualora non presenti incrementi del costo rispetto alle fatture del costruttore o del principale fornitore di cui l'impresa avrebbe potuto usufruire, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore. In proposito, si precisa che qualora ci sia un non giustificabile incremento del valore di un bene riportato in una fattura, l'inammissibilità opera e colpisce il "sovrapprezzo" non agevolabile, mediante una necessaria riduzione a congruità operata dal soggetto competente nella valutazione (o in qualunque momento, anche successivo, se ne abbia evidenza).

Con riferimento alla locazione dei beni di capitale fisso (anche detti attivi materiali) si chiarisce che:

a) per i terreni e gli immobili, in caso di locazione (non ammissibile alle agevolazioni), la stessa deve proseguire per almeno tre anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento;

b) per gli impianti o i macchinari, sono ammissibili i costi di locazione esclusivamente a condizione che il contratto di locazione sia stipulato sotto forma di leasing finanziario e che preveda l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquistare l'attivo alla scadenza del contratto.

Gli attivi acquisiti devono essere nuovi di fabbrica, eccezion fatta per l'acquisizione di uno stabilimento.

Sono, infatti, ammissibili i costi di acquisto degli immobili da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

L'immobile non deve aver fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo.

Tuttavia, se un membro della famiglia del proprietario originario o uno o più dipendenti **rilevano una piccola impresa**, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'acquisto deve avvenire a condizioni di mercato.

Si chiarisce, inoltre, che la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile alle agevolazioni nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore ed alle seguenti condizioni:

1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;

2) nel caso di contratti di locazione finanziaria che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;

3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

In definitiva, quindi, nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del programma dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, ecc.).

Il costo ammissibile così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il costo determinato tenendo conto dell'uso effettivo per il programma, calcolato sul valore di mercato del bene.

Per la riconoscibilità della spesa dovranno essere forniti:

- contratto di leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a tasse e spese varie e, in sede di rendicontazione a giustificazione della spesa sostenuta, dovrà essere presentata:
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
- ricevuta della società di leasing relativa ai canoni di noleggio o leasing pagati, con evidenza della quota capitale rimborsata.

Ai fini dell'ammissibilità il contratto di leasing deve essere stipulato successivamente alla presentazione dell'istanza al soggetto Finanziatore (cfr. comma 3 dell'articolo 12 dell'Avviso) e deve prevedere una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene e l'obbligo di riscatto del bene alla scadenza del contratto stesso. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni.

La realizzazione del programma di investimento o di una parte dello stesso può essere acquisita mediante contratto «chiavi in mano» esclusivamente alle seguenti condizioni:

1) i contratti di fornitura «chiavi in mano» devono riguardare esclusivamente la realizzazione di opere di costruzione di particolare complessità;
2) il contratto di fornitura «chiavi in mano» deve includere un prospetto dettagliato di tutte le distinte voci di spesa, singolarmente individuabili e quantificate e poi raggruppate secondo categorie di spesa previste; poiché non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti, le forniture devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo non ammissibili.
3) i contratti di fornitura «chiavi in mano» devono essere esplicitamente riferiti alla domanda di agevolazione proposta ed accompagnati dalla relazione tecnico estimativa asseverata da tecnico abilitato;
4) il General Contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, dell'Organismo intermedio e della Regione Puglia, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi da questi acquisiti in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
5) possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui General Contractor abbia stabile organizzazione (art. 5, modello di convenzione OCSE) in Italia, ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli;
6) per i contratti «chiavi in mano» l'impresa beneficiaria dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica. L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità è tenuta a darne comunicazione nella documentazione allegata alla domanda di agevolazione o, avendo maturato la decisione in corso d'opera, a darne tempestiva comunicazione all'O.I., illustrandone le ragioni, che sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità. L'O.I. valuta altresì la comprovata complessità e specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto «chiavi in mano», con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso.

Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona interessata per almeno tre anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il predetto periodo. L'impresa beneficiaria terrà nota ed evidenza della sostituzione nelle scritture contabili.

Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

b) sono ammortizzabili;

c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e

d) devono figurare all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno tre anni (dal completamento dell'investimento).

Per le PMI è ammissibile il 100 % dei costi degli attivi immateriali.

Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento produttivo, calcolati su un periodo di due anni, si applicano le seguenti condizioni:

a) il progetto di investimento porta a un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo, espressi in unità di lavoro-anno;

b) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nell'unità produttiva agevolata per un periodo di almeno tre anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta.

In sede di rendicontazione, l'impresa darà evidenza di aver destinato tali costi a contratti di assunzione di figure manageriali e/o dirigenziali e/o profili tecnici e operativi con residenza in Puglia e che abbiano maturato una significativa esperienza (lavorativa o formativa).

Sono altresì ammissibili:

- le spese relative a studi preliminari di fattibilità - di cui alla lettera e. del comma 3 dell'articolo 10 dell'Avviso pubblico - nel limite del 1,5% dell'importo complessivo delle spese ammissibili.

  Per studio di fattibilità si intende la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;

- le spese per progettazioni e direzione lavori sono finanziabili nel limite del 6% delle voci di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 10 dell'Avviso pubblico. In tale percentuale non rientra il costo sostenuto dall'impresa per la relazione tecnico estimativa asseverata redatta dal tecnico abilitato che assevera la cantierabilità e la stima dei costi pertinenti e funzionali all'iniziativa proposta, che è finanziabile nell'ambito dell'investimento produttivo secondo i seguenti parametri.

CLASSI DI VALORE PERIZIATO [€]	**Costo ammissibile della perizia** [€]
Da 0 a 500.000	€ 1.000,00
Da 500.000 a 1.000.000	€ 1.500,00
Da 1.000.000 a 2.000.000	€ 2.000,00
Da 2.000.000 a 3.000.000	€ 2.500,00
> 3.000.000	€ 3.000,00

Con riferimento all'articolo 9, che disciplina ai commi 11 e 12 la durata del finanziamento e dell'eventuale preammortamento, si chiarisce che la creazione, l'ampliamento e/o l'ammodernamento dello stabilimento si riferiscono all'acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni, alle opere murarie e assimilabili (incluso l'acquisto dell'immobile) nonché agli impianti generali e gli attivi immateriali includono anche i costi salariali; mentre la voce impianti ed attrezzature riguarda, oltre all'acquisto di macchinari ed attrezzature, anche gli impianti specifici.

6.3 Interventi formativi

Gli interventi formativi, rivolti anche alle Reti d'impresa / consorzi, sono agevolabili nell'ambito dell'Azione 1.13 – "Interventi di qualificazione delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese". I piani formativi sono considerati nella strategia regionale fondamentali per accompagnare il percorso di transizione verso una regione più competitiva e più *smart*, promuovendo la trasformazione sociale, economica ed industriale nella direzione dell'innovazione, attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze per la specializzazione intelligente e l'imprenditorialità sostenibile e tecnologica.

Gli interventi formativi sono particolarmente efficaci per la creazione di un contesto idoneo a favorire l'innovazione e la transizione verso i temi di sviluppo e crescita aziendale, per i quali il capitale umano è elemento cruciale, da valorizzare, qualificare e specializzare.

Risulta strategico, infatti, aumentare le performance aziendali attraverso una migliore gestione e un potenziamento delle professionalità, delle nuove competenze e dei nuovi ruoli per pervenire ad elevati standard di qualità.

La transizione digitale rappresenta, in questo senso, un'importante occasione per fornire alle risorse strumenti di lavoro potenti ed efficaci, che possono costituire un eccellente supporto ed acceleratore nella risoluzione dei problemi e per raggiungere risultati in tempi ridotti e con maggiore precisione, tanto sui prodotti e processi quanto sui servizi e sui rapporti con i clienti/fornitori.

La formazione, nondimeno, è detonatore delle potenzialità dei lavoratori e rappresenta un fattore cruciale di maggiore competitività delle imprese.

I percorsi formativi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 comma 8 dell'Avviso, devono riguardare le seguenti tematiche:

- valorizzazione e inserimento di personale qualificato e miglioramento della preparazione tecnico specialistica del personale impiegato;
- sviluppo degli addetti per l'introduzione di nuove capacità e competenze nei vari ambiti aziendali finalizzati a favorire la transizione ecologica e la trasformazione digitale in coerenza con la S3;
- sviluppo di progetti integrati mediante la mappatura completa del fabbisogno di competenze tecniche, specialistiche, manageriali e imprenditoriali anche attraverso il ricorso a sistemi di Intelligenza Artificiale (AI) e di anticipazione e di previsione delle competenze;
- misure per garantire la parità di accesso e di partecipazione, l'acquisizione di competenze chiave ed il completamento di una formazione inclusiva ed accessibile.

I destinatari della formazione possono essere esclusivamente gli imprenditori che ricoprono ruoli operativi all'interno dell'impresa ed i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato, iscritti al libro unico del lavoro dell'impresa e occupati in una unità locale ubicata sul territorio regionale.

Sono esclusi dagli interventi agevolabili gli apprendisti e i lavoratori con contratto di somministrazione.

Le attività formative ammissibili devono essere realizzate autonomamente dall'impresa proponente o in collaborazione con gli Organismi inseriti nell'Elenco Regionale degli Organismi accreditati ex art 25 L.R. n. 15/2002.

22

L'impresa proponente potrà proporre un Piano Formativo che deve interessare un numero minimo di 3 addetti e ciascuna azione formativa di cui si compone il piano non potrà avere un numero di partecipanti superiore a n. 18 unità, fermi restando i limiti di capienza per ciascuna aula previsti dalla normativa vigente.

Il Piano Formativo può prevedere la presentazione delle seguenti tipologie di piani funzionali alle esigenze formative pertinenti al progetto proposto:

- **tipologia a)** piani formativi di aggiornamento delle competenze professionali;
- **tipologia b)** piani formativi di riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di mutamenti di mansioni previste dall'art. 2103 codice civile;
- **tipologia c)** piani formativi di aggiornamento e/o di riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi e/o programmi di riconversione produttiva.

La definizione ed articolazione del Piano Formativo deve essere concordata tra le parti sociali interessate, attraverso la sottoscrizione di un accordo preliminare tra impresa e/o organizzazione/i sindacale/i e/o associazione/i datoriale/i territoriale/i e/o Federazione/i di categoria firmatarie del C.C.N.L. applicato nell'unità produttiva.

Il Piano Formativo deve essere composto da uno o più **Unità Formative** (UF) funzionali all'aggiornamento e/o riqualificazione delle conoscenze e competenze e deve contenere l'analisi dettagliata dei fabbisogni formativi e/o professionali dell'impresa con riferimento specifico alle esigenze formative necessarie all'aggiornamento e/o riqualificazione dei propri lavoratori.

Ciascuna azione formativa proposta nel piano aziendale dovrà essere articolata in **Unità Formative** con obiettivi di apprendimento ben specificati.

In particolare, la progettazione delle Unità Formative potrà essere:

1) collegata agli standard professionali del Repertorio regionale delle Figure Professionali;

2) riferita a standard professionali di altri repertori codificati;

3) non collegata a competenze codificate per soddisfare fabbisogni formativi aziendali non ancora tipicizzati.

Nel caso in cui la progettazione delle Unità Formative sia collegata agli standard professionali del Repertorio regionale delle Figure Professionali di cui al punto 1), è possibile correlare le Unità Formative a singole capacità/abilità e conoscenze.

Con riferimento ai punti 2) e 3), le Unità Formative potranno anche avere obiettivi di apprendimento riferiti a competenze tecnico professionali già presenti in altri Repertori Regionali italiani oppure a competenze non ancora codificate, la cui acquisizione è necessaria ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni aziendali funzionali al programma proposto.

I piani formativi dovranno essere redatti in conformità e nel pieno rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione ai sensi dell'art. 22 paragrafo 3, lettera d), punto iv) del Regolamento (UE) 1060/2021 del 24 giugno 2021 e s.m.i.

L'attività formativa, inoltre, dovrà svolgersi durante le ore di lavoro e presso la sede dell'ente di formazione accreditato o presso l'impresa proponente purché siano rispettate le normative vigenti in materia di formazione.

E' fatto obbligo di adottare un registro delle presenze formative debitamente vidimato dall'Amministrazione Regionale e sottoscritto da partecipanti, docenti, e tutor; per le attività formative svolte in presenza.

Le attività formative di cui alla tipologia a) potranno avere una durata massima di 200 ore pro capite, mentre le attività formative di cui alla tipologia b) e c) potranno anche superare la durata di 200 ore pro capite.

Pertanto, il soggetto proponente successivamente alla comunicazione di ammissibilità di cui all'art. 12 comma 17, potrà dare avvio alle attività formative previa trasmissione ed approvazione dell'apposito formulario allegando anche l'accordo definitivo già sottoscritto tra le parti sociali in forma preliminare fornito nel business plan.

Il predetto formulario espliciterà il contenuto del programma, la durata in ore, il calendario, il luogo e/o modalità di svolgimento, i soggetti erogatori (specificando i nomi dei docenti, dei tutor ed allegando i rispettivi Curricula), i destinatari dell'intervento (specificando l'eventuale condizione di svantaggio/disabilità dei partecipanti), gli obiettivi conseguibili (certificazioni/attestazioni finali) ed il costo complessivo preventivato ed è reperibile al seguente link:

https://nextcloud.innova.puglia.it/index.php/s/SeCqmLHkzXZxNJx?path=%2FStandard%20Allegati%20Minipia.

E' ammissibile anche il ricorso alla modalità di Formazione a Distanza (FAD) sincrona nel limite massimo del 40% del monte ore previsto per ciascuna azione formativa; in tal caso, l'impresa proponente dovrà indicare la piattaforma da utilizzare e dare atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico.

Il soggetto proponente, successivamente alla comunicazione di ammissibilità di cui all'art. 12 comma 17 dell'Avviso, nell'apposito formulario, dovrà:

- garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning Management System) in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata. Ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell'ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento e del completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e della durata, della regolarità e della progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e del superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili in modalità e-learning;
- garantire la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
- indicare la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze dei partecipanti e delle attività svolte da docenti e tutor, nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze dei partecipanti e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dai partecipanti, credenziali di accesso per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile delle Verifiche di Gestione dell'Avviso;
- garantire che la FAD sincrona attesti la frequenza dei partecipanti attraverso la produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi, sottoscritti con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor. In particolare, con riferimento a questi ultimi, tale documentazione dovrà essere caricata sul Sistema Informativo Regionale a corredo della rendicontazione del progetto;

- assicurare che l'Autorità di Gestione, per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli utenti, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall'art. 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

6.4 Investimenti a favore della tutela ambientale

I programmi presentati potranno promuovere l'innalzamento del livello di tutela ambientale attraverso la realizzazione di investimenti tesi a:

- produrre dei vantaggi diretti o indiretti sensibili sull'ambiente (per esempio sostituendo precedenti pratiche più inquinanti e meno performanti dal punto di vista energetico);
- difendere l'ambiente dai possibili impatti su di esso riducendo al minimo gli effetti dell'investimento, pur conservando le utilità economiche che ad esso sono associate;
- mitigare gli impatti ritenuti inevitabili sull'ambiente con il ricorso ad appositi ulteriori investimenti;
- produrre energia da fonti rinnovabili;
- incrementare l'efficienza di sistemi, impianti, dispositivi e processi;
- promuovere l'utilizzo di idrogeno verde a fini ambientali.

Gli investimenti ammissibili riguardano:

a) <u>misure di efficienza energetica</u> che non siano meri miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.
   Tali interventi rientrano nell'Azione 1.9 "Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI";

b) la <u>promozione dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento.</u>
   Tali interventi rientrano nell'Azione 2.2 – "Sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, ammodernamento impianti e idrogeno verde" del PR 2021 2027.

In dettaglio:

a) Le **misure di efficienza energetica** non sono ammissibili se prevedono l'utilizzo e/o il ricorso a combustibili di origine fossile compreso il gas naturale. Fanno eccezione gli interventi di cui alla precedente lettera b., nonché quelli per il teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.

I costi ammissibili sono i costi di investimento aggiuntivi necessari per raggiungere il livello più elevato di efficienza energetica. Essi sono determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli dello scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell'aiuto (intendendo lo scenario controfattuale come quello che corrisponde a un investimento con capacità di produzione e durata di vita comparabili, conforme alle norme dell'Unione già in vigore), come segue:

I. se lo scenario controfattuale consiste nella realizzazione di un investimento meno efficiente dal punto di vista energetico - che corrisponde alla normale pratica commerciale nel settore o nell'attività in questione - i costi ammissibili sono costituiti dalla differenza tra i costi dell'investimento proposto e quelli dell'investimento meno efficiente dal punto di vista energetico;

II. se l'investimento controfattuale consiste nel conservare in funzione gli impianti e le apparecchiature esistenti presso il sito oggetto del programma, i costi ammissibili sono i costi totali dell'investimento ridotti del 10%.

Se l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile finalizzato esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale non vi è un investimento controfattuale meno efficiente dal punto di vista energetico (la cui assenza è comprovata da relazione tecnica), i costi ammissibili sono i costi di investimento totali.

Se l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile finalizzato esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale il proponente sceglie di non determinare un investimento controfattuale il costo ammissibile è ridotto al 50%.

L'intensità di aiuto non supera il 65% per le piccole imprese (cfr. comma 1 articolo 4 dell'Avviso).

Non sono ammissibili i costi non direttamente collegati al raggiungimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

Non sono agevolabili i miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norma dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore e che possono riguardare a titolo esemplificativo:

- ✓ Singoli macchinari / elementi / impianti che si è obbligati a cambiare entro una determinata scadenza per motivi legati all'efficienza energetica che essi stessi garantiscono con le loro prestazioni "attive" o "passive" ovvero anche di tutela ambientale o ad altre esigenze.
- ✓ Singoli macchinari / elementi / impianti in occasione della mera sostituzione di per sé obbligatoria.
- ✓ Interi adeguamenti di siti o di edifici o di parti di essi con il ricorso a impianti o dotazioni aventi prestazioni minime di legge.

La dizione “costo connesso all’efficienza energetica” deve intendersi come “costo degli interventi aventi finalità di incremento dell’efficienza energetica”.

La dizione “investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l’aiuto” ovvero lo “scenario controfattuale”, rispetto al quale quantificare i costi ammissibili, va dichiarato e descritto da parte del proponente (con perizia asseverata a firma di un tecnico terzo abilitato), identificando una soluzione ossequiosa dei dettami cogenti della normativa applicabile ed effettivamente in grado di soddisfare le prescrizioni minime di legge assieme ad una quantificazione del suo costo (basata su computi, semplici stime di mercato o preventivi).

Quanto all’efficienza delle aziende o dei siti industriali, le voci di spesa ammissibili possono essere raggruppate come segue:

- miglioramento delle dotazioni infrastrutturali e impiantistiche esistenti;
- integrazione delle dotazioni infrastrutturali e impiantistiche esistenti tramite impianti o dispositivi che ne riducano il fabbisogno di energia per il funzionamento/per l’utilizzo;
- sostituzione dell’esistente con l’utilizzo di tecnologie avanzate quando siano evidenti e significativi i vantaggi in termini di uso efficiente dell’energia a pari prestazione;
- recupero termico internamente al processo produttivo (manifatturiero e dei servizi);
- recupero termico per gli usi propri delle fasi aziendali a corredo dei processi produttivi (amministrazione, trasporti, illuminazione, riscaldamento, climatizzazione degli edifici situati nell’area di sedime del sito produttivo, etc.);
- completamento in ottica cogenerativa di impianti preesistenti di produzione di energia termica e/o elettrica senza il raggiungimento della condizione “ad alto rendimento”.

Nell’ambito delle misure di efficienza energetica sono ricomprese quelle che prevedono l’installazione di sistemi cogenerativi attraverso l’utilizzo di cascami energetici già disponibili nel ciclo produttivo aziendale, diversi da quelli di produzione autonoma di energia a partire da fonti energetiche esterne non utilizzate precedentemente all’intervento.

Tra gli interventi di incremento dell’efficienza energetica o di risparmio energetico sono da annoverare anche gli interventi che, pur determinando l’installazione di un sistema energetico con funzioni di produzioni di energia elettrica, lo facciano sfruttando condizioni impiantistiche già presenti all’interno del sito diverse dalla disponibilità di un allacciamento ad una rete di distribuzione.

b) Aiuti agli investimenti per la **promozione dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento**.

Gli Investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, esclusivamente per autoconsumo, sono concessi esclusivamente a nuovi impianti.

Gli investimenti per la realizzazione di impianti di stoccaggio di energia in qualsiasi forma sono ammissibili se combinati ad impianti di energia rinnovabile già presenti o da realizzarsi nello stesso sito e purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75 % della sua energia da quegli stessi impianti su base annua. Ai fini della verifica del rispetto delle soglie di cui all'articolo 4 del GBER tutte le componenti dell'investimento (generazione e accumulo) sono considerate come un unico progetto integrato.

Gli aiuti agli investimenti per la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa sono ammissibili solo nella misura in cui i combustibili sovvenzionati siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della direttiva (UE) 2018/2001, nonché dei suoi atti di esecuzione o delegati e siano ottenuti dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva. Sono ammissibili gli investimenti per la realizzazione di impianti di stoccaggio per i quali almeno il 75 % del combustibile su base annua provenga da impianti di produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa direttamente collegati.

Gli investimenti riguardanti la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e i combustibili da biomassa sono ammissibili solo se ottenuti con il ricorso a scarti di produzione o a sottoprodotti o a rifiuti di origine biologica.

Ai fini della verifica del rispetto delle soglie di cui all'art. 4 del GBER tutte le componenti di investimento (produzione e stoccaggio) sono considerate come un unico progetto integrato.

Sono ammissibili gli investimenti per la produzione di idrogeno purché i relativi impianti - su base annua - utilizzino energia proveniente da fonte rinnovabile (idrogeno verde) e l'idrogeno sia destinato esclusivamente all'autoconsumo. Per i progetti di idrogeno rinnovabile, costituiti da un elettrolizzatore e una o più unità di generazione da fonti rinnovabili sotto un unico punto di connessione alla rete, sono finanziabili le unità di produzione dell'idrogeno la cui capacità non superi quella combinata delle unità di generazione da fonti rinnovabili. L'aiuto all'investimento può comprendere infrastrutture dedicate alla trasmissione o alla distribuzione di idrogeno rinnovabile, nonché impianti di stoccaggio per l'idrogeno rinnovabile ad esse connessi.

Gli aiuti agli investimenti per le unità di cogenerazione ad alto rendimento, sono ammissibili solo nella misura in cui consentano risparmi complessivi di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore ed elettricità come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012,

sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE o di qualsiasi successiva normativa vigente al momento di realizzazione dell'impianto.

Gli aiuti agli investimenti per progetti di accumulo di energia elettrica e termica direttamente connessi alla cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti energetiche rinnovabili sono ammissibili solo se non riguardano la cogenerazione alimentata da combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale in cui è garantito il rispetto degli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 in linea con la sezione 4.30 dell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.

Sono costi ammissibili quelli riferiti ad impianti di cogenerazione di nuova installazione e/o oggetto di attività di repowering / revamping e non di mera sostituzione dell'intero impianto o di parti / componenti di esso.

I costi ammissibili corrispondono all'intero costo sostenuto.

L'intensità dell'aiuto non supera:

- il 65 % dei costi ammissibili per gli investimenti nella produzione da fonti energetiche rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva 2018/2001, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti energetiche rinnovabili per le piccole imprese ~~per effetto~~
(cfr. comma 1 articolo 4 dell'Avviso).
- il 30 % dei costi ammissibili per investimenti diversi da quelli del punto precedente.

Per tutti gli interventi relativi alla tutela ambientale che prevedano una quota di produzione di energia elettrica deve essere garantito che questa avvenga esclusivamente a fini di **autoconsumo** su base annuale.

La domanda di agevolazione prevede che gli interventi proposti e le relative spese siano oggetto di specifica Relazione estimativa asseverata di un tecnico abilitato che contenga informazioni circa l'organicità dell'intervento e la portata innovativa dello stesso, secondo lo sezioni inserite in piattaforma e finanziabile nell'ambito dell'investimento produttivo (art. 10 comma 3 lettera e.) secondo i seguenti parametri:

CLASSI DI VALORE PERIZIATO [€]	**Costo ammissibile della perizia** [€]
Da 0 a 500.000	€ 1.000,00
Da 500.000 a 1.000.000	€ 1.500,00
Da 1.000.000 a 2.000.000	€ 2.000,00
Da 2.000.000 a 3.000.000	€ 2.500,00

6.5 Programmi di consulenza

6.5.1 Consulenze specialistiche

Le **consulenze specialistiche**, rivolte anche alle Reti d'impresa / consorzi, complementari rispetto ai servizi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle imprese, prestate anche attraverso la figura del Temporary Manager, devono riguardare spese per l'acquisto di servizi su specifiche problematiche direttamente afferenti al progetto di investimento presentato, non devono rivestire carattere continuativo o periodico e non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto beneficiario. I servizi devono essere erogati da soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

Le consulenze in materia di **digitalizzazione**, agevolabili nell'ambito dell'Azione 1.7 "Interventi di digitalizzazione delle imprese" del PR 2021 2027, potranno riguardare temi di innovazione avanzata quali:

a) big data e analisi dei dati;

b) cloud, fog e quantum computing;

c) cyber security;

d) integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution nei processi aziendali;

e) simulazione e sistemi cyber-fisici;

f) prototipazione rapida;

g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);

h) robotica avanzata e collaborativa;

i) interfaccia uomo-macchina;

j) soluzioni per la manifattura avanzata;

k) manifattura additiva e stampa tridimensionale;

l) internet delle cose e delle macchine;

m) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;

n) programmi di digital marketing e digital editing, quali processi trasformativi e abilitanti per l'innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. "branding") e sviluppo commerciale verso i mercati;

o) programmi di open innovation;

p) sistemi di e-commerce;

q) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fintech;

r) sistemi EDI, electronic data interchange;

s) soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di "azzeramento di magazzino" e di "just in time");

t) consulenze su applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);

u) tecnologie per l'in-store customer experience;

v) system integration applicata all'automazione dei processi.

Inoltre, le prestazioni di consulenza sono agevolabili anche nell'ambito dell'azione 1.9 "Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI" del PR 2021 2027, e attengono a contenuti specialistici tali da consentire un significativo apporto di tipo innovativo all'iniziativa proposta.

A titolo non esaustivo, tali prestazioni potranno riguardare:

- servizi di consulenza finalizzati a sostenere i processi di innovazione attraverso percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, all'apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all'utilizzo dei nuovi strumenti sul mercato di capitali e di finanza alternativa e digitale (es.: equity crowdfunding, emissione di minibond etc.);
- consulenza per la progettazione ed il conseguimento delle certificazioni in ambito energetico anche diretta a fornire informazioni esecutive sulle modalità di utilizzo dell'energia all'interno del sito/sistema produttivo aziendale, compresi gli studi atti alla riduzione dei consumi elettrici, termici, frigoriferi e di qualsiasi altra forma di energia del processo produttivo (manifatturiero e dei servizi) ed alla riduzione dei consumi elettrici, termici, frigoriferi e di qualsiasi altra forma di energia nelle fasi aziendali a corredo dei

processi produttivi (amministrazione, trasporti, illuminazione, riscaldamento, climatizzazione degli edifici facenti capo al sito produttivo, etc.), escludendo gli interventi sugli involucri edilizi, relativi alla tutela dell'ambiente;

- l'ottenimento delle certificazioni a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria; tali spese riguardano esclusivamente l'acquisizione della prima certificazione, con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di certificazione;
- attività di assessment finalizzata all'accrescimento delle potenzialità del beneficiario attraverso servizi di analisi e orientamento specialistico, anche di avvicinamento ai servizi digitali e virtuali;
- sviluppo di logiche di "service eco system" per superare la frammentazione dell'offerta e creare un portafoglio ampio di servizi integrati, sul modello delle reti di impresa.

6.5.2 Internazionalizzazione

Tali interventi sono agevolabili nell'ambito dell'Azione 1.10 "Interventi per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi" del PR 2021 2027.

Per la crescita e l'evoluzione del territorio la strategia regionale attribuisce un ruolo determinante anche alla capacità delle PMI di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI anche attraverso azioni di internazionalizzazione.

Tali consulenze potranno riguardare:

- sviluppo di progetti per la crescita competitiva delle imprese sui mercati esteri (es.: ricerca di partner esteri, scouting di nuovi mercati di sbocco, partecipazione collettiva a eventi/fiere internazionali, partecipazione a gare e progetti di fornitura internazionali);
- iniziative per migliorare l'approccio al mercato globale (es.: digitalizzazione dei processi aziendali, digital marketing, web marketing, acquisizione di tecnologie che favoriscano l'e-commerce e le piattaforme integrate per il trade marketing;
- ricerca di partner e/o di investitori internazionali per lo sviluppo di processi/prodotti;
- l'ottenimento delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri o a sfruttare determinati canali commerciali (es. GDO);
- protezione del marchio dell'impresa all'estero;
- assistenza specialistica afferente al programma agevolato sul versante legale, doganale, contrattuale o fiscale sui mercati internazionali;

- preparazione di un piano export digitale e di un piano di sviluppo sui mercati obiettivo del progetto (sono esclusi i meri studi di mercato) attraverso l'utilizzo di un Temporary Export Manager (TEM) e/o digital export manager come definiti all'Allegato n.1 Glossario parte integrante e sostanziale dell'Avviso;
- progettazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera, promozione del sito compreso il monitoraggio e la reportistica dei risultati;
- consulenza e assistenza tecnica per l'avvio e lo sviluppo della promozione e commercializzazione on line b2b e b2c (es.: consulenza e formazione per l'utilizzo di piattaforme / sistemi di smart payment internazionali);
- progettazione di video, cataloghi, repertori, depliant, altri materiali (anche digitali) redatti in lingua diversa dall'italiano;
- supporto e affiancamento dell'impresa per consentire una più ampia presenza dei prodotti regionali pugliesi nelle piattaforme di e-commerce internazionali e di market place;
- integrazione dei canali di marketing on-line per aumentare la visibilità del brand aziendale all'estero;
- analisi e ricerche su mercati esteri per la predisposizione di studi di fattibilità volti a valutare le potenzialità dell'impresa con riferimento a una o più linee di prodotto e a specifici mercati di sbocco.

6.5.3 Partecipazione a fiere

Tali interventi sono agevolabili nell'ambito dell'Azione 1.10 "Interventi per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi" del PR 2021 2027.

La partecipazione alle fiere può rivelarsi particolarmente efficace per promuovere e consolidare la presenza dell'impresa in nuovi mercati e per sostenere le eccellenze tecnologiche e produttive regionali; attraverso la partecipazione a fiere di importanza nazionale o internazionale, infatti, l'impresa può creare occasioni di incontro con altri operatori del settore e di settori contigui e può attrarre investitori sia nazionali che esteri. Le fiere, sia in presenza che digitali ed anche nella modalità temporanea (cfr. articolo 10 comma 13 dell'Avviso) consentono, infine, di diffondere i prodotti e servizi "made in Puglia" e divulgarne le caratteristiche identitarie.

Sono ammissibili, nell'ambito di questo programma, le seguenti voci di spesa:

a. Affitto area espositiva;

b. Quote di iscrizione, quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;

c. Allestimento e progettazione dello stand;

d. Hostess e interpretariato.

Nell'ambito dei programmi di consulenza di cui al paragrafo 6.5 non sono ammissibili e finanziabili:

- i servizi a carattere continuativo e periodico;
- i servizi connessi al normale funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale, le spese di pubblicità e di mera promozione commerciale);
- le spese di vitto, viaggio e alloggio.

7 Presentazione e istruttoria della domanda di agevolazione

La domanda di agevolazione è presentata secondo le modalità stabilite dall'articolo 12 dell'Avviso ed in conformità alla modulistica prevista dalla piattaforma on line "Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione", incluso il "questionario ex ante". Tale documentazione è integralmente riportata nell'Allegato n. 4 "Modulistica domanda di agevolazione" all'Avviso che l'impresa dovrà compilare telematicamente.

La verifica riguarderà la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa, l'ammissibilità, la pertinenza, la congruità delle spese di progetto e l'organicità e la funzionalità del programma presentato.

Il Business Plan sarà corredato dalla documentazione ivi richiesta, nonché dalla documentazione di seguito elencata.

Con riferimento all'eventuale acquisto di immobili e fabbricati, occorrerà fornire:

a) documentazione amministrativa relativa all'avvio dell'iter e/o all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie complete di allegati (principali elaborati grafici, lay out, etc.);

b) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc.

Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

c) principali elaborati grafici e lay out relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;

d) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso; per l'eventuale acquisto dell'immobile e del suolo, nell'ambito della relazione tecnica estimativa asseverata di tecnico abilitato sarà distinto il valore dell'immobile rispetto al valore del suolo e ne sarà attestata la congruità.

Con riferimento all'eventuale realizzazione di lavori di costruzione occorrerà fornire computo metrico relativo alle opere edili e/o agli impianti generali redatto in maniera puntuale, dettagliata e con indicazione chiara delle quantità; lo stesso dovrà essere redatto facendo riferimento al Prezziario della Regione Puglia vigente; per ciascuna voce riportata nel computo metrico, dovrà essere inserito il codice di riferimento e la descrizione tratta dal Prezziario Regionale ed il relativo costo. In caso di voci di spesa non incluse nel Prezziario Regionale, si dovrà procedere alla redazione di specifica "analisi nuovi prezzi" secondo le modalità riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore.

Con riferimento all'eventuale acquisto di beni si rammenta che gli impianti e i macchinari devono essere coerenti con l'Industria 4.0 e con il Green Deal europeo, e devono essere compatibili con le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica, energetica o digitale.

Con riferimento alle consulenze o servizi specialistici, i relativi preventivi di spesa / contratti dovranno essere corredati dal curriculum vitae del prestatore di servizi o, in caso di società, devono essere forniti documenti attestanti le qualifiche, le esperienze e la capacità a prestare la consulenza o servizio specifico.

In caso di forniture da imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa beneficiaria le spese per lavori e beni materiali, a titolo meramente esemplificativo opere murarie e assimilate, impianti, macchinari, attrezzature ed arredi, possono essere ammissibili a condizione che siano supportate da perizia giurata di un tecnico abilitato, che dichiari:

- di essere in rapporto di terzietà con l'impresa fornitrice e beneficiaria (esterno all'organizzazione del proponente e di non avere vincoli di dipendenza e parentela con l'azienda o con il/i titolare/i dell'azienda proponente e fornitrice);
- la composizione della fornitura oggetto di perizia;
- la documentazione inerente l'acquisto relativo alla fornitura oggetto di perizia;
- l'eventuale manodopera necessaria alla realizzazione della fornitura oggetto di perizia;
- l'equità dei prezzi in linea con quelli di mercato;
- l'esclusione di eventuali rifatturazioni intermedie, di provvigioni di intermediazione o di vizi derivanti da pratiche occulte o da operazioni che abbiano contribuito ad aumentare il prezzo di vendita della fornitura oggetto di perizia;

- che l'oggetto della fornitura rientri nell'ambito della normale attività di produzione e vendita esercitata dall'impresa fornitrice;
- la fornitura oggetto di perizia, ove pertinente, è venduta allo stato "nuovo di fabbrica".

Inoltre, in relazione alla sostenibilità ambientale dell'iniziativa, l'impresa dovrà produrre la documentazione richiesta e/o dimostrare l'avvio delle procedure necessarie all'ottenimento dei pareri/autorizzazioni richiesti.

Infine, l'impresa sarà tenuta a produrre ogni eventuale ulteriore documentazione richiesta ai fini istruttori della domanda di agevolazione.

8 Regole per il riconoscimento delle spese in Innovazione

Si specifica che le spese di Innovazione ammissibili sono esclusivamente quelle rilasciate dai soggetti abilitati a fornire tali prestazioni, come elencati al comma 7 dell'articolo 10 dell'Avviso.

Le spese riconoscibili sono classificabili come segue:

costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze/competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato tramite una transazione effettuata e che non comporti elementi di collusione.

In questa voce rientrano **i costi della ricerca acquisita** contrattualmente da Università e Centri di ricerca pubblici e/o privati, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato. Inoltre, le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non devono differire da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e che non comporti elementi di collusione. Tali attività devono risultare affidate attraverso contratti contenenti il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione, l'impegno orario, il periodo di svolgimento, l'output previsto e l'importo.

L'appalto o il subappalto di attività a Università e/o centri di ricerca o a partner industriali non è da considerarsi come collaborazione effettiva e quindi non sono attività da considerarsi valide ai fini delle premialità contemplate dall'Avviso.

Nell'ambito **dei beni immateriali (conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza)** verranno inclusi i costi relativi alla brevettazione industriale ed ai diritti di proprietà intellettuale, tra cui quelli di seguito riportati:

a. tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

b. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;

c. i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

I costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto riguardano consulenze specialistiche, il cui costo sarà riconoscibile in base al numero di giornate rendicontate (1 giornata di consulenza = 8 ore).

Il costo massimo riconoscibile per giornata, ai fini del calcolo del contributo, è calcolato in base alle tariffe massime che si riportano di seguito:

Tabella n. 1 – fasce di costo dei consulenti sulla base dell'esperienza maturata

LIVELLO	ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA	TARIFFA MAX GIORNALIERA
I	OLTRE 15 ANNI	€ 600,00
II	10 – 15 ANNI	€ 550,00
III	5 – 10 ANNI	€ 400,00
IV	2 – 5 ANNI	€ 300,00

Si precisa che l'esperienza richiesta, utile alla definizione della tariffa massima giornaliera, è da riferirsi al singolo consulente che dovrà dimostrare adeguate competenze ed esperienza diretta.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi abbiano partecipazioni reciproche a livello societario o abbiano i medesimi amministratori, la spesa deve essere imputata al costo al netto di ogni ricarico.

In sede di rendicontazione, ai fini del riconoscimento dei costi relativi a questa voce, dovrà essere presentata dettagliata documentazione tecnico-economica sufficiente a dimostrare le motivazioni della scelta effettuata nonché la congruità dei costi preventivati ed i risultati acquisibili a valle dell'intervento, la cui proprietà deve rimanere al soggetto beneficiario del contributo.

In fase di rendicontazione delle attività, la documentazione giustificativa di spesa consiste in:

- ✓ Titolo costituente "impegno giuridicamente vincolante" (offerta, preventivo sottoscritto per accettazione, ordine) e contratto di fornitura;
- ✓ Fatture di acquisto;
- ✓ Documentazione attestante l'avvenuto pagamento tracciabile delle fatture;

- ✓ Dichiarazione di quietanza liberatoria del fornitore;
- ✓ Evidenza della registrazione delle fatture sui libri contabili (IVA, Giornale, nonché dei pagamenti sul libro Giornale.
- ✓ Dichiarazione di prestazione di consulenza, secondo lo standard reso disponibile sul portale istituzionale.

In sede di rendicontazione sarà fornita una Relazione finale tecnico-scientifica secondo lo standard reso disponibile sul portale istituzionale, nell'ambito della quale l'impresa, dopo aver riepilogato i dati salienti del progetto, descriverà dettagliatamente le attività svolte, anche mediante grafici e materiale fotografico, i risultati finali conseguiti, gli aspetti di interesse tecnico-scientifico, la validità industriale del progetto con particolare riferimento alle modalità ed i tempi di esecuzione, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni originarie del progetto di Innovazione.

9 Regole per il riconoscimento delle spese per Formazione (applicazione dei costi unitari semplificati)

Il costo ammissibile degli interventi formativi è determinato attraverso l'utilizzo di un'opzione semplificata di costo, giusto Reg. Delegato (UE) n. 2023/1676. L'opzione semplificata di costo si sostanzia in un Costo Standard Unitario ora/partecipante, che definisce il parametro di riferimento per il calcolo complessivo del costo del programma formativo ammissibile, secondo la durata per il numero dei partecipanti.

L'unità di costo standard adottata copre tutte le tipologie di costo dell'intervento formativo (come determinate nelle tabelle seguenti) ed il valore ammissibile a contributo è determinato attraverso la verifica della pista di controllo dell'intervento formativo che comprende out-put a processo e/o a risultato.

Eventuali difformità degli out-put a processo e/o a risultato determinano rettifiche finanziarie come successivamente specificato.

Tabella n.2

Importi per la formazione di persone occupate (in EUR)

	IT
Tariffa oraria - formazione di persone occupate (EUR)	**27,90**
Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione (EUR)	**25,30**

Gli importi di cui alla tabella n.2 sono moltiplicati per l'indice del pertinente programma regionale, che per la Puglia è pari a 0,82; pertanto, i valori correttamente adottati a norma del Reg. Delegato (UE) n. 2023/1676 sono i seguenti:

UCS	PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027	IT
Costo 1	**Tariffa oraria - formazione di persone occupate (EUR)**	**22,88**
Costo 2	**Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione (EUR)**	**20,75**

Pertanto, il costo standard riconoscibile è composto dall'importo complessivo del costo unitario 1 e del costo unitario 2 pari a complessivi € 43,63/h/partecipante. Esclusivamente in presenza di costi salariali ammissibili ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, il Costo unitario 2 non potrà essere riconosciuto per il medesimo partecipante.

Out-put sottoposti a verifica per il riconoscimento del contributo

La spesa ammissibile e, conseguentemente, le modalità di riconoscimento del costo dell'intervento formativo da parte dell'AdG è basata sulla realizzazione del processo, valorizzata attraverso l'Unità di Costo Standard oraria ai sensi del Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023.

Esempio di calcolo[2] del contributo per un Piano Formativo con singola azione formativa per n. 18 lavoratori della durata di n. 70 ore, in assenza di cause di incremento dell'intensità di aiuto del 10%, ed in assenza di irregolarità:

Tipologia Impresa	ore	lavoratori	UCS/ora/allievo	Costo Totale Piano	Intensità Aiuto	Cofinanziamento	Contributo erogabile in assenza di irregolarità
Piccole imprese	**70**	**18**	**43,63**	**54.973,80**	**70 %**	**30%**	**38.481,66**

In merito al cofinanziamento, l'impresa proponente potrà documentare la copertura degli interventi formativi per la parte non agevolata.

Gli interventi saranno soggetti alle verifiche di gestione ai sensi dell'art. 74.1.a.ii del Reg. (UE) n. 1060/2021; le tabelle seguenti definiscono le condizioni per il sostegno all'operazione e le tipologie di irregolarità con le conseguenti decurtazioni da applicare per il riconoscimento della spesa ai beneficiari:

[2] L'esempio è condotto sulle intensità di aiuto previste dall'Avviso, non tiene conto di eventuali percentuali aggiuntive dell'intensità di aiuto dovute al coinvolgimento di lavoratori svantaggiati e/o disabili, come previsto dalla normativa vigente ivi richiamata. Non tiene, altresì, conto di costi salariali per i medesimi lavoratori avviati alla formazione, per i quali il Costo Unitario 2 non potrà essere riconosciuto.

Condizioni per il sostegno		
Irregolarità	**Tipologia dell' irregolarità**	**Modalità applicative**
Generali	• **Assenza degli out-put: Assenza delle dichiarazioni degli apprendimenti somministrate ai discenti, debitamente firmate e datate.** • **Assenza degli out-put: Assenza della relazione dettagliata delle attività svolte.** • **Mancato utilizzo dei registri di presenza delle attività**	• **mancato riconoscimento del 100% della sovvenzione**
	• **Mancato completamento dell'intero intervento formativo**	• **mancato riconoscimento del 100% della sovvenzione**
	• **Assenza di rilevamento della presenza**	• **mancato riconoscimento del 100% dell'UCS/ora per assenza del singolo partecipante**
Specifiche	• **Partecipante che non raggiunge la percentuale minima di frequenza pari al 50% del monte ore previsto per l'intervento cui è iscritto**	• **mancato riconoscimento del 100% dell'UCS/ora del singolo partecipante in caso di frequenza inferiore al 50% del monte ore previsto**
	• **Partecipante che raggiunge una percentuale di frequenza tra il 50% ed il 70% del monte ore previsto per l'intervento cui è iscritto**	• **Riconoscimento del 60% dell'UCS/ora del singolo partecipante in caso di frequenza tra il 50% ed il 70% del monte ore previsto**
	• **Partecipante che supera una percentuale di frequenza del 70% del monte ore previsto per l'intervento cui è iscritto**	• **Riconoscimento del 100% dell'UCS/ora del singolo partecipante in caso di frequenza superiore al 70% del monte ore previsto**

Ai fini del riconoscimento della spesa degli interventi formativi, in fase di rendicontazione dell'intervento, dovrà essere acquisita e trasmessa dal beneficiario, e resa disponibile in caso di controlli, la documentazione oggetto di rendicontazione.

Per ogni Programma Formativo, al fine del valido riconoscimento del contributo pubblico, dovrà essere prodotta la seguente documentazione per singola azione:

a. relazione dettagliata delle attività svolte;
b. test intermedi di valutazione degli obiettivi di apprendimento;
c. dichiarazione degli apprendimenti;
d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000 del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dell'ente formatore nella quale viene dato atto dei locali in cui si è svolta l'attività formativa e dell'utilizzo delle attrezzature utilizzate per le attività realizzate;
e. registro presenze debitamente compilato;
f. prospetto riepilogativo delle ore di frequenza dei partecipanti.

<u>In occasione dei controlli regionali, sia *in itinere* sia a completamento del percorso formativo, tale documentazione dovrà essere messa a disposizione.</u>

L'Avviso Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione, per definire il costo totale dell'intervento, sia a preventivo che a consuntivo, si avvale dell'adozione di parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dal punto 3 Allegato al Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023.

41

10 Cessione del credito

È consentito che il Soggetto beneficiario delle agevolazioni possa rilasciare regolare procura speciale all'incasso o effettuare cessioni di credito in relazione alle agevolazioni medesime. A tal fine le cessioni del credito e le procure speciali devono essere notificate alla Regione per la conseguente presa d'atto.

11 Contrasto al lavoro non regolare: Clausola sociale (art. 17 dell'Avviso)

L'applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

a) dal soggetto concedente;

b) dagli uffici regionali;

c) dal giudice con sentenza;

d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;

e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.

12 Obblighi informativi

Si rammenta che, nel rispetto dei Regolamenti U.E. in materia di azioni informative e pubblicitarie, i Soggetti Beneficiari dovranno seguire le istruzioni sulle modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario ai sensi dell'ALLEGATO IX del RDC 1060/2021 Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50.

Con particolare riferimento agli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione a carico del Beneficiario, questi si impegna a:

- fornire, sul sito web, ove esistente, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- per le operazioni il cui costo totale supera € 500.000,00, non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, esporre targhe e/o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione (conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Regolamento UE 2021/1060);
- per le operazioni il cui costo totale non supera € 500.000,00, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

Qualora in fase di controllo sia riscontrato il mancato rispetto da parte del Beneficiario degli obblighi concernenti l'uso dell'emblema dell'Unione e/o l'utilizzo dello stesso in maniera non conforme alle prescrizioni di cui al precitato allegato IX, ovvero nel caso sia riscontrato il mancato adempimento a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 50 del RDC, si procederà a diffidare il Beneficiario a porre in essere, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di quanto accertato, le opportune azioni correttive, pena la soppressione fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione interessata.